

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XV
n. 10
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI
DEI LAVORATORI ITALIANI**

(Esercizi 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974)

Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 1976

**N.B. — La documentazione contabile relativa agli esercizi finanziari cui si riferisce
la presente relazione è contenuta nell'Annesso N. 2 alla Tabella 15 del
Bilancio di previsione dello Stato.**

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1299 del 9 giugno 1976 . Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1967 al 1974 dell'ENAOLI . . »	7

PAGINA BIANCA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 9 giugno 1976;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale *l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani* è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1967 al 1974 nonché le annesse relazioni del Direttore generale e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1967 al 1974;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1967 al 1974 - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

F.to: Sergio Ristuccia

IL PRESIDENTE F.F.

F.to: Ettore Costa

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI DAL 1967 AL 1974
DELL'ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI
ITALIANI

SOMMARIO

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA ISTITUZIONALE

1. - Premessa. — 2. - Il Regolamento dell'assistenza. — 3. - Assistenza in comunità educative. — 4. - Assistenza economica. — 5. - Assistenza agli ultradiciottenni. — 6. - Assistenza climatica estiva. — 7. - Assistenza medico-psicopedagogica ed orientamento scolastico professionale. — 8. - Scuola educatori.

PARTE SECONDA

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E IL PERSONALE

9. - Decentramento degli uffici e organizzazione della Direzione generale. — 10. - Rapporti con l'INAIL e sedi provinciali. — 11. - Il personale.

PARTE TERZA

LA GESTIONE FINANZIARIA

12. - Esame d'insieme: avanzi e disavanzi. — 13. - Entrate effettive. — 14. - Uscite effettive. — 15. - Conto patrimoniale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

16. - La trasformazione dei fini istituzionali e la regionalizzazione dell'assistenza.

PARTE PRIMA. — L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1. — PREMessa.

1. — Nella precedente relazione — alla quale si rinvia — sono state illustrate le norme legislative sull'assistenza agli orfani dei lavoratori. Qui vale segnalare l'ampliamento della sfera degli assistibili: con varie disposizioni legislative susseguitesi dal 1966 ad oggi sono stati compresi fra gli assistibili gli orfani dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) (1), dei lavoratori marittimi (2) e dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ed ai servizi di riassetto e pulizia dei locali (3).

Va inoltre ricordata la legge 31 ottobre 1967, n. 1094 che ha concesso all'Ente la facoltà di assistere — con modalità, criteri e limiti di spesa da stabilire dal Consiglio d'amministrazione — anche gli orfani ultradiciottenni, regolarizzando in tal modo situazioni di fatto già determinatesi (4).

2. — IL REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA.

2. 1. — La Corte ha segnalato nella precedente relazione come — in base all'articolo 5 della legge istitutiva (decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, poi convertito nella legge 5 gennaio 1953, n. 35) — le norme per l'ammissione nei collegi-convitti, per l'istituzione e il funzionamento delle scuole interne, nonché per il raggiungimento, in genere, dei fini istituzionali, siano da stabilire con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Il regolamento all'epoca non era stato ancora emanato: dal che si evidenziava una evidente « illegittimità del comportamento dell'Ente ».

Solo nella seduta dell'8 luglio 1969 il Consiglio di amministrazione ha deliberato il « Regolamento dell'assistenza », che veniva trasmesso al Ministero per l'approvazione. Nelle more del provvedimento di approvazione il Consiglio di amministrazione, frattanto rinnovato, assumeva differenti orientamenti, espressi in apposite delibere programmatiche, giungendo con la delibera in data 8 marzo 1972 a ritirare il « Regolamento di assistenza » per una nuova ste-

(1) Legge 22 luglio 1966, n. 613.

(2) Legge 27 luglio 1967, n. 658.

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

(4) Vedi relazione 1962/1966, pagine 12 e 13.

sura soprattutto delle norme attinenti alle procedure erogative delle prestazioni.

Il testo definitivo del Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione il 16 luglio 1974. Il regolamento è stato approvato con il decreto ministeriale 10 maggio 1975.

2. 2. — Con riguardo all'orientamento di fondo assunto dall'attività assistenziale dell'Ente nel periodo in esame, si rileva la tendenza a realizzare prevalentemente la forma assistenziale degli affidamenti familiari e degli interventi economici a favore dei nuclei orfanili a preferenza dell'assistenza convittuale che — considerata dall'Ente, anche in aderenza a prescrizioni pedagogiche ritenute « più avanzate », una soluzione solo temporanea (5) — ha riguardato gli orfani in stato di più grave bisogno di assistenza e tutela (orfani privi di ambedue i genitori o il cui genitore superstite risulti non prestare, di fatto, l'assistenza e la tutela alle quali è tenuto) (6).

Su questa linea si è mosso il Consiglio di amministrazione, con alcune delibere assunte negli ultimi esercizi per la regolamentazione della materia; si citano le delibere in data 14 luglio 1972, 27 dicembre 1972 e 17 e 27 luglio 1973, che hanno preparato l'elaborazione del Regolamento dell'assistenza definitivamente approvato — s'è detto — nella seduta del 16 luglio 1974. Detto regolamento ha sanzionato gli indirizzi assistenziali suindicati.

In particolare, la recente normativa regolamentare stabilisce che l'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie si realizzi attraverso le forme assistenziali così denominate:

a) servizi sostitutivi della famiglia, riservati ai soli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela, mediante loro accoglimento nei collegi o nelle piccole comunità gestite direttamente dall'Ente e nei collegi gestiti da terzi, oppure mediante affidamento a famiglie in grado di accoglierli e curarne il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) servizi di assistenza economica in famiglia, consistenti in aiuti economici dati agli orfani viventi in famiglia, con un sistema di erogazione strettamente connesso alla condizione salariale-previdenziale del nucleo familiare di appartenenza, in modo da svolgere funzione integrativa del reddito pensionistico e/o retributivo dei nuclei orfanili assistiti;

c) servizi integrativi della famiglia, mediante l'erogazione di contributi economici, per consentire ai minori l'accesso ai servizi sociali a pagamento, laddove siano carenti servizi pubblici gratuiti, nonché attraverso l'utilizzazione di servizi gratuiti offerti dalle comunità ENAOLI, nei casi in cui l'esercente la patria potestà e comunque la famiglia si trovino nella necessità di appoggiarsi a strutture e servizi sociali esistenti *in loco* per essere sostenute nel loro compito di educazione e assistenza ai propri figli;

(5) Bollettino ente n. 10 del 1973 pagina 15.

(6) Relazione al regolamento 1974 — articolo 5.

d) servizi di assistenza non economica, rivolti a tutti i nuclei orfanili a prescindere dalle situazioni di reddito, consistenti in:

informazione e consulenza sulle attività e prestazioni dell'Ente e sulle altre risorse locali;

aiuto e sostegno di servizio sociale alle famiglie e agli orfani che li richiedano;

partecipazione degli operatori ENAOLI alle iniziative regionali e locali di promozione sociale.

2. 3. — Il Regolamento di recente approvato apporta alcune qualificazioni all'attività istituzionale che qui è necessario segnalare. Innanzitutto l'articolo 4 conferma il raccordo dell'assistenza agli orfani con il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie già contenuto nell'articolo 3 della legge istitutiva. Detto articolo regolamentare precisa il modo in cui deve essere documentata l'iscrizione di uno dei genitori, o equiparati, alle assicurazioni sociali obbligatorie. Vale tuttavia notare che la documentazione richiesta è quella concernente il solo fatto dell'iscrizione alle assicurazioni sociali come *status* soggettivo non invece la situazione contributiva: ciò perché l'assistenza erogata dall'Ente non può essere considerata una prestazione assicurativa in senso stretto. Purtuttavia — occorre aggiungere — il regolamento, nell'accentuare il carattere economico di alcune forme assistenziali, ~~rafforza~~ gli elementi garantisti del procedimento di ammissione ai servizi assistenziali fino a prevedere ricorsi amministrativi, per motivi di legittimità dei provvedimenti assistenziali.

3. — ASSISTENZA IN COMUNITÀ EDUCATIVE.

3. 1. — Questo tipo di intervento è rivolto ad orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela e per i quali non sia possibile il ricorso a forme alternative di assistenza in famiglia propria od affidataria ed è realizzato sia mediante la gestione diretta di collegi da parte dell'Ente, sia attraverso collegi convenzionati (7). Questa forma di assistenza è ricompresa fra i « servizi sostitutivi della famiglia » regolati dal capitolo IV del nuovo Regolamento dell'assistenza. La scelta del servizio sostitutivo è effettuata dall'Ente, in accordo con l'esercente la patria potestà ovvero con il tutore. In linea di fatto, l'orientamento che viene attualmente seguito è quello di subordinare il ricovero in servizi di tipo convittuale alla dimostrata impossibilità d'affidare detti orfani a famiglie che diano garanzia di capacità ed idoneità per accoglierli e assisterli.

Tale orientamento trae origine dai principi che ispirano sia la legge 22 giugno 1967, n. 421, sull'adozione speciale, sia le varie proposte di legge riguardanti la riforma dell'assistenza, principi che hanno trovato riscontro negli indirizzi della stessa magistratura minorile. Si tratta, in breve, di facilitare per quanto possibile il permanere degli orfani in un ambiente familiare naturale. L'applicazione di tale orientamento ha avuto come naturale effetto la flessione progressiva dei

(7) Vedi relazione 1962/1966 pagine 13 e seguenti.

« ricoveri » in collegio: anticipando dati che verranno illustrati in seguito, rispetto all'anno 1966 il numero degli ospiti nei collegi a gestione diretta presenta - nel 1974 - una contrazione del 68 per cento. Nello stesso periodo la riduzione del numero di orfani ospitati in collegi di terzi è dell'89 per cento.

3. 2. — I nuovi orientamenti emersi in questi anni hanno posto la necessità di procedere a modifiche delle strutture ambientali di alcuni collegi di proprietà dell'Ente (8), alla sospensione o riduzione dell'attività di altri (9), alla sperimentazione di nuove formule educative. Così, all'inizio dell'anno scolastico 1974-1975, l'Ente gestiva complessivamente 15 collegi, due dei quali (Marcogliano e Roma-Via Cassia) collegi speciali con annesse scuole di recupero elementare per ritardati scolastici, minori provenienti da situazioni ambientali carenti, deficitari lievi e medi dell'intelligenza, minorati fisici, ecc.; gli altri (Montecatini, Napoli, Iglesias, Corridonia, Potenza, Roma-Torre Spaccata, Trieste, Trento, Valenza Po, Priolo, Formia, Roma-Cavalieri di lavoro (10), Rispecchia) ad indirizzo professionale (11).

Quanto alle esperienze educative in alternativa al collegio di tipo tradizionale sono stati realizzati alcuni « gruppi di convivenza », istituiti con l'inizio dell'anno scolastico 1972-1973 al fine di assistere minori particolarmente bisognosi di un rapporto educativo personalizzato in comunità educative di piccole dimensioni: tali gruppi sono composti da un minimo di dieci ad un massimo di quindici allievi alloggiati in normali appartamenti cittadini ed in villette ed assistiti da due o tre educatori. A fine 1974 ne erano in attività sei con 87 minori presenti: a Lama (Taranto), San Severo (Foggia), Formia (Latina), Sassari, Palermo-Villa Belmonte e Borgo Perrone (Taranto); i primi gruppi hanno iniziato ad operare con l'anno scolastico 1972-1973, gli altri negli anni successivi.

3. 3 — I collegi di terzi convenzionati erano 1.178 nell'anno scolastico 1973-1974 e 888 in quello successivo. Il ricorso a tali collegi è previsto, in linea di massima, nei casi di orfani residenti in zone non servite da istituzioni a gestione diretta dell'Ente. Occorre osservare che in alcuni degli esercizi in esame è aumentato il numero dei collegi convenzionati (questi erano 943 nel 1966). Ciò, secondo

(8) La ristrutturazione, sovente imperniata su una trasformazione degli ambienti di tipo tradizionale (camerate, refettori, eccetera) in altri più piccoli, ha determinato disponibilità di locali in alcuni collegi. In considerazione di ciò, il Consiglio d'amministrazione ha autorizzato la stipula di locazioni per uso scolastico che hanno interessato i collegi di Valenza Po, Porto Garibaldi, Potenza, Iglesias, Roma-B. Buozi, Povo, Trieste, Corridonia.

(9) E il caso dei collegi di Porto Garibaldi (Ferrara) e Borgo Perrone (Taranto) che, rimasti inattivi nel 1972 e 1973, hanno successivamente ospitato due piccole comunità per orfani che frequentano varie scuole del posto, nonché dei collegi di Camp'e Luas (Cagliari) e Pomposa (Ferrara) che dal 1972 sono inattivi a seguito della minore richiesta di ricoveri convittuali e del rifiuto degli orfani a frequentare le scuole a indirizzo professionale agricolo. Con l'anno scolastico 1974-1975 è stata sospesa infine anche l'attività del collegio di Valenza Po.

(10) Il collegio gestito dall'Ente, è di proprietà della Federazione Cavalieri del lavoro.

(11) Vedi relazione 1962/1966, pagina 13.

quanto dichiarato dall'Ente, per attenersi, secondo le contingenze concrete, al criterio di ricorrere a collegi operanti nella zona di provenienza degli orfani. La definizione delle rette convittuali è stata rimessa, in base alla delibera del Consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1972, alle sedi provinciali dell'Ente che le stabiliscono di intesa con i collegi interessati secondo il criterio di ricomprensivi tutti gli oneri per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Le rette devono tenere conto delle misure *standard* prestabilite dal Consiglio di amministrazione (che di regola sono inferiori al costo *pro-capite* sostenuto dall'Ente nei propri collegi a gestione diretta).

Di recente l'Ente ha adottato due delibere in materia di « istituti gestiti da terzi ». In attuazione dell'articolo 13 del nuovo Regolamento dell'assistenza che reca disposizioni su « rette e contributi » (12) il Consiglio di amministrazione con delibera del 16 luglio 1975 ha fissato i tipi di prestazioni cui sono tenute le « comunità educative di terzi » e in relazione a queste ha stabilito che la retta per ciascun orfano sia concordata in misura comprensiva di tutte le prestazioni ritenute necessarie. Le obbligazioni dell'istituto ospitante e dell'Ente vanno disciplinate con accordi generali relativi a tutti gli orfani da ospitare e con atti di impegno relativi all'affidamento di ciascun orfano. La misura delle rette da concordare con ciascun istituto va determinata, in ragione delle prestazioni dell'istituto, entro il limite di appositi *standards* regionali. Questi sono stabiliti dalle sedi regionali, su proposta e su dati delle sedi provinciali, e sono approvati dal Comitato esecutivo dell'Ente. In casi determinati è consentita, previa autorizzazione della sede regionale competente, una maggiorazione del 30 per cento nei confronti degli *standards* regionali.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 novembre 1975 (in ratifica di una delibera d'urgenza del Comitato esecutivo del 7 novembre 1975) è stata riammessa la possibilità di maggiorazioni - da definire precedentemente alla stipula dell'atto d'impegno - relative a prestazioni aggiuntive *ad personam* quando queste siano necessarie per i singoli orfani affidati.

Per la stipula degli accordi con gli istituti di terzi la rappresentanza legale è stata delegata a funzionari periferici.

3. 4 — L'onere globale (comprensivo, cioè, anche delle quote di ammortamento degli impianti convittuali) sostenuto dall'Ente ai fini dell'assistenza degli orfani in convitto presenta - come risulta dalla Tabella n. 1 - una relativa stabilità nel periodo 1967-1970 (con un

(12) L'articolo 13 recita: « Il consiglio di amministrazione, con riferimento anche ai parametri adottati dagli enti e organismi operanti a livello locale, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione delle rette o dei contributi da corrispondere per l'affidamento a comunità educativo-assistenziali o a famiglie.

L'entità delle rette e dei contributi è determinata con riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria o la comunità educativo-assistenziale devono fornire in relazione all'età ed alle esigenze psico-fisiche e sociali degli orfani.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i criteri e le modalità per la erogazione di contributi economici per le spese indispensabili agli orfani ammessi ai servizi sostitutivi ».

incremento medio nei singoli esercizi del 7 per cento nei confronti del 1966) ed una marcata espansione nel successivo biennio (sempre rispetto al 1966, pari al 21 per cento nel 1971 ed al 37 per cento nel 1972). A partire dal 1973, si ha una diminuzione della spesa dovuta al mutamento già detto degli orientamenti in materia di interventi assistenziali, diminuzione che, malgrado l'aumento di alcune componenti di costo, diviene assai notevole nell'ultimo degli esercizi esaminati nel corso del quale per l'assistenza convittuale l'Ente ha sostenuto — in lire correnti — un onere inferiore di circa un quarto a quello corrispondente del 1966.

Complessivamente, il periodo in esame è caratterizzato da una sensibile e continua diminuzione nel numero degli orfani assistiti in collegio (4.996 unità al 31 dicembre 1974, contro 42.424 unità alla stessa data del 1966) e, quindi, nel numero correlato di « giornate di presenza in convitto », come risulta dalla Tabella n. 2.

Ne deriva che, sempre in confronto al 1966, gli aumenti nell'impegno globale, che pur si sono verificati nei singoli esercizi, vanno ascritti ai maggiori oneri per il personale, all'incremento delle rette unitarie, e cioè in sostanza alla tendenza al rialzo — connessa al generale aumento del costo della vita — di tutti gli altri elementi di spesa legati all'assistenza convittuale.

Una netta diminuzione nell'impegno di spesa si ha — come già detto — nell'esercizio 1974. Va tuttavia rilevato che in quest'ultimo esercizio si sono ugualmente verificati aumenti nei singoli componenti la spesa convittuale. A determinare detta diminuzione di spesa è, dunque, non solo il minor numero degli assistiti ma anche la totale sospensione dell'attività di alcuni collegi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966	1967	1968
Assistenza ai minori di 18 anni	—	—	11.918.187.627
Assistenza agli ultradiciottenni	—	—	156.930.500
Impegno globale	11.389.934.920	12.248.788.522	12.075.118.127
Quote di ammortamento	184.881.094	229.698.116	263.621.789
Onere globale	11.574.816.014	12.478.486.638	12.338.739.916

	1966	1967	1968
Impegno di spesa	11.389.934.920	12.248.788.522	12.075.118.127
Presenze al 31 dicembre	42.424	39.335	36.066
Giornate di presenza	12.248.512	12.114.282	11.072.434
Impegno per giornata di presenza	929	1.011	1.091

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 1

1969	1970	1971	1972	1973	1974
11.731.344.966	12.158.361.995	13.430.049.148	15.098.061.293	13.100.561.023	7.707.784.555
161.427.962	192.375.280	275.686.800	347.190.180	359.316.590	604.117.780
11.892.772.928	12.350.737.275	13.705.735.948	15.445.251.473	13.459.877.613	8.311.902.335
188.124.493	328.998.583	376.326.989	421.721.682	495.708.407	534.754.804
12.180.897.421	12.679.735.858	14.082.062.937	15.866.973.155	13.955.586.020	8.846.657.139

TABELLA N. 2

1969	1970	1971	1972	1973	1974
11.892.772.928	12.350.737.275	13.705.735.948	15.445.251.473	13.459.877.613	8.311.902.335
33.829	27.011	25.971	21.913	13.523	4.996
10.106.081	9.012.489	7.743.154	7.414.316	5.806.893	—
1.177	1.370	1.770	2.083	2.318	—

Relativamente agli aumenti dei componenti la spesa convittuale, si considerino i seguenti dati tratti dalle relazioni del direttore generale ai consuntivi dell'Ente:

COLLEGI ENAOLI

Incidenza giornaliera pro-capite:

	1966	1974
	—	—
spese di personale	L. 1.315	5.653
spese generi alimentari	» 389	1.204
spese varie	» 382	1.399
spese scolastiche	» 320	125

COLLEGI DI TERZI

(Dati rilevati dal 1972)

	IV trim. 1972	IV trim. 1973	IV trim. 1974
	—	—	—
Rette corrisposte per tipo di scuola: media generale	L. 2.053	L. 1.934	L. 2.558

Con riferimento alle giornate di presenza va osservato che nel 1974 l'Ente non ha proceduto alla rilevazione numerica di quelle relative ai collegi convenzionati. Ciò perché, a seguito della istituzione del fondo regionale (ved. *infra*) i rapporti con i collegi convenzionati sono stati decentrati alle sedi provinciali. Questa circostanza non giustifica tuttavia — vale osservare — la mancata rilevazione del numero delle giornate di presenza: un dato, questo, assai importante, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, per una valutazione dell'attività e della spesa dell'Ente nel settore assistenziale in esame. Limitando per questo motivo l'esame al periodo 1967-1973, si sottolinea il continuo incremento dell'impegno finanziario per giornate di presenza (+ 150 per cento nel 1973 in confronto al 1966): a ciò hanno concorso, da un lato, l'espansione dell'impegno globale di cui si è detto in precedenza e, dall'altro, la notevole flessione del numero delle giornate che nel 1973 risulta più che dimezzato in confronto al 1966.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La ripartizione dei dati complessivi fin qui richiamati fra le due forme di assistenza nei collegi gestiti dall'Ente ed in collegi gestiti da terzi viene riportata nella Tabella n. 3 (13) (14).

(13) Dal 1972 la tabella indica, per i collegi in gestione diretta, le giornate in cui il minore assistito è stato in «forza» al collegio; per gli esercizi precedenti sono invece riportate le giornate di presenza «effettive». Questa diversificazione consegue al nuovo indirizzo adottato dal Consiglio di amministrazione (delibere 14 luglio e 9 ottobre 1972), in base al quale l'ammissione nelle comunità educative ENAOLI viene concessa ai soli minori i cui nuclei di appartenenza risiedono nella regione in cui è ubicata la citata comunità: ciò consente loro di mantenere maggiori contatti con i nuclei e di rientrare con più frequenza in famiglia.

Attuando questo nuovo criterio a partire dall'anno scolastico 1972/1973 e considerata la rigidità della gran parte delle spese di personale e generali (con esclusione, praticamente, per queste ultime delle sole spese di vitto), l'Ente ha ritenuto opportuno procedere con l'esercizio 1972 alla rilevazione del costo giornaliero *pro capite* riferito non solo alle giornate di «effettiva» presenza come in passato — in cui le assenze, dato il loro scarso numero, incidavano in modo limitato —, ma anche a tutte le giornate (potenziali, virtuali) in cui il minore risulta in «forza» alla comunità. Ciò anche in analogia a quanto praticato nei confronti delle comunità educative di terzi a favore delle quali è prevista la liquidazione delle rette giornaliere pure durante le festività natalizie e pasquali e per altre eventuali assenze dovute a motivi vari.

Qui di seguito si pongono a confronto i dati concernenti i due tipi di rilevazione.

	1972		1973		1974	
	Effettive	Potenziali	Effettive	Potenziali	Effettive	Potenziali
Giornate di presenza	239.309	476.437	199.651	326.313	186.414	290.091
Impegno per giornate di presenza	7.481	4.641	10.738	6.570	12.157	7.812

Vale osservare che la differenza tra l'impegno per giornata di presenza effettiva e quello per giornata di presenza potenziale costituisce un indice, se pure approssimativo, del costo giornaliero di sottoutilizzazione degli impianti convittuali conseguente, per ora, alle nuove scelte assistenziali.

(14) Nel 1974 l'impegno per l'assistenza nei collegi in gestione diretta è in effetti ammontato a lire 2.280.947.962; l'importo riportato nella Tabella — desunto dal conto consuntivo — tiene conto dell'avanzo (lire 14.678.149) della gestione delle aziende agricole, avanzo portato direttamente in detrazione dello impegno in argomento. Al riguardo vale osservare che l'Ente meglio avrebbe fatto a rilevare al lordo gli accertamenti ed impegni, secondo il procedimento seguito nei precedenti esercizi. Procedimento tuttora seguito per l'accertamento di altre entrate introitate per attività attinenti alle comunità educative (quali: i contributi versati dalla Fondazione cavalieri del lavoro, dalle famiglie per concorso mantenimento minori, da provveditorati agli studi per il funzionamento scuole di recupero; i canoni versati dal personale di collegio e, negli ultimi due esercizi, da Enti locali per uso, rispettivamente, di alloggi e vani non utilizzati per le esigenze della Comunità).

Si tenga infine conto che, se nei precedenti esercizi la gestione delle aziende agricole era di supporto all'attività didattica delle fattorie-scuola, a partire dal 1973 tale funzione è quasi del tutto cessata e la citata gestione si configura come una attività residuale a carattere commerciale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966	1967	1968
Collegi in gestione diretta:			
Impegno di spesa	1.488.736.321	1.559.635.829	1.653.032.291
Presenze al 31 dicembre	2.450	2.171	2.504
Giornate di presenza	618.811	656.917	622.488
Impegno per giornate di presenza	2.406	2.756	2.656
Collegi gestiti da terzi:			
Impegno di spesa	9.901.198.599	10.689.152.693	10.422.085.386
Presenze al 31 dicembre	39.974	37.164	33.562
Giornate di presenza	11.629.701	11.548.365	10.449.946
Impegno per giornata di presenza	851	925	997

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 3.

1969	1970	1971	1972	1973	1974
1.841.311.366	2.020.588.678	2.199.640.550	2.211.156.673	2.144.027.387	2.266.269.813
2.415	2.156	1.540	1.004	881	787
564.846	504.620	436.648	476.437	326.313	290.091
3.259	4.004	5.038	4.641	6.570	7.812
10.051.461.562	10.330.148.597	11.506.095.398	13.234.094.800	11.315.850.226	6.045.632.522
31.414	24.855	24.431	20.909	12.642	4.209
9.541.235	3.507.869	7.306.506	6.937.879	5.480.580	—
1.053	1.214	1.575	1.908	2.065	—

Un dato che emerge è il notevole e sempre più divergente divario nella spesa media per giornata di presenza sostenuta nei due tipi di collegi; si consideri, ad esempio, che contro ogni cento lire spese per una giornata di assistenza nei collegi gestiti da terzi l'Ente ha sostenuto nei propri spese per 298 lire nel 1967 e per 319 lire nel 1973 (15). Per valutare appieno questo divario si tenga presente che nei dati fin qui riportati non incidono gli oneri relativi agli ammortamenti: la considerazione di questi oneri farebbe ascendere il costo medio a lire 3.129 (esercizio 1967) e a lire 7.994 (esercizio 1973) per i collegi gestiti direttamente contro rispettivamente lire 927 e 2.070 per i collegi gestiti da terzi (16) costi nei quali è da presumere che vengano ad incidere quote di oneri di ammortamento calcolati dai gestori dei collegi medesimi. In tal maniera verrebbe a determinarsi una spesa di lire 338 (anno 1967) e 386 (anno 1973) nei collegi gestiti direttamente contro ogni cento lire spese per l'assistenza negli altri collegi (17).

Sul divario in esame la Corte si è già soffermata nella precedente relazione ove ha richiamato le giustificazioni addotte sia dall'Ente sia dal Collegio dei sindaci; in particolare, in questa sede, si ricorda come fattore principale la diversa incidenza dei trattamenti economici del personale addetto ai due tipi di collegi (18). Tuttavia non va sottovalutato, come fatto nuovo, il manifestarsi di « diseconomie » inevitabilmente legate al passaggio verso orientamenti assistenziali che prevedono di ridurre l'assistenza in collegio. Sotto questo profilo, mentre si poteva indicare in circa 100 unità gli orfani in media presenti in ciascun collegio nel 1966 (19), oggi si può dire che, a fine 1973 e 1974, gli orfani ospitati nei collegi gestiti dall'Ente siano in numero che varia mediamente fra 50 e 60. Se si tiene conto della già sottolineata rigidità della gran parte dei costi imputati ai collegi, si intende perché si abbia un notevole aumento degli impegni per giornata di presenza.

Di qui la necessità di riconsiderare a fondo il problema dei collegi in gestione diretta. In realtà, l'Ente ha da tempo avvertito il problema.

Ad esso ha ritenuto di dare una prima soluzione provvedendo a sospendere — come già ricordato — l'attività dei collegi di Pomposa,

(15) Il confronto con il 1974 non è possibile per mancanza dei dati relativi alle giornate di presenza nei collegi convenzionati.

(16) Ai collegi gestiti da terzi sono state imputate le quote di ammortamento relative ai due collegi di proprietà dell'Ente.

(17) Considerando le giornate effettive, i dati relativi al 1973 per i collegi gestiti dall'Ente sono determinabili in lire 520 (in luogo di 318), lire 13.066 (in luogo di 7.994), lire 631 (in luogo di 386).

(18) Vedi relazione 1962/1966, pagine 15 e 16. Il personale delle comunità educative di terzi « è di solito religioso — sottolinea l'Ente nella relazione al bilancio 1973, pagina 19 — o, quanto meno, formato da personale laico non regolato da un trattamento retributivo e previdenziale come quello dello ENAOLI ». Si consideri, inoltre, che le citate comunità spesso dispongono anche di mezzi provenienti da fondazioni, contributi e atti di liberalità finalizzati ai fini sociali che perseguono e, essendo talora tra loro in posizione quasi « concorrenziale », cercano di stabilire livelli di retta il più possibile contenuti.

(19) Vedi relazione 1962/1966, pagina 15, nota 24.

Borgo Perrone, Camp'e Luas, Porto Garibaldi e Valenza Po (20), e a trasformare, per alcuni altri, i locali, sì da poter locare per uso scolastico gli ambienti disponibili (21). Inoltre, il Consiglio di amministrazione con delibera 27 luglio 1973 ha stabilito per l'anno scolastico 1973-1974 che l'utilizzazione dei collegi « debba avvenire secondo linee organizzative e metodologiche che tengano conto soprattutto di una capienza idonea ad assicurare agli orfani ospitati trattamento personalizzato congruo alle esigenze individuali, delle necessità di frequenza di scuole esterne, e del soddisfacimento dei bisogni della zona in cui sono ubicate le comunità mediante l'istituzione di "servizi integrativi" quali semiconvitto, doposcuola, promozione e sostegno alle famiglie » (22). Più di recente l'Ente si è ripromesso di realizzare presso le comunità educative, al fine di soddisfare ulteriori bisogni della zona, servizi integrativi quali: il semiconvitto; il doposcuola; il pensionato; l'organizzazione e la gestione di servizi culturali, ricreativi e sportivi; servizi di refezione; servizi di accoglimento di minori costretti a viaggiare per la frequenza di corsi di studio mancanti nelle loro zone di residenza; centri di vacanze; servizi di collaborazione con le sedi provinciali e di promozione e sostegno alle famiglie (23).

Si tratta di iniziative ed attività - vale osservare - che possono risolversi a vantaggio di un limitato numero di orfani assistiti o assistibili, che rientrano tra le finalità istituzionali di altri organismi pubblici. In complesso non sembrano poter risolvere adeguatamente il problema dei collegi gestiti in proprio.

3. 5 — Prima di concludere l'esame dell'assistenza in convitto, occorre accennare all'attività delle cinque fattorie-scuola dell'Ente, per sottolineare alcune sostanziali modifiche intervenute nel periodo in esame (24).

I mutamenti in corso nelle strutture dell'agricoltura italiana ed il conseguente progressivo esodo della popolazione agricola dalle campagne hanno determinato una contrazione nelle richieste, da parte degli orfani assistiti, di frequenza di corsi di formazione professionale ad indirizzo agricolo. A seguito di ciò l'Ente ha ritenuto di dover sospendere le convenzioni con gli istituti professionali di Stato a carattere agricolo annessi alle aziende di Pomposa, Camp'e Luas, Borgo Perrone e, successivamente, di Formia, modificando la impostazione didattica dei quattro collegi ENAOLI aventi tale indirizzo e separando, comunque, la gestione delle quattro aziende agricole da quella dei complessi immobiliari sorti sopra le medesime.

(20) Si consideri che per i primi tre collegi l'Ente ha dovuto sostenere spese di conservazione (personale e varie) per complessive lire 83,4 milioni nel 1973 e 50,3 milioni nel 1974.

(21) Nel bilancio 1973 figurano, a titolo di locazioni, introiti per poco più di 9 milioni di lire; in quello 1974 introiti per 222 milioni circa (v. entrate).

(22) Relazione al consuntivo 1973, pagina 2. Le linee organizzative e metodologiche sopra richiamate, acquisite e verificate come valide, sono state confermate dal Consiglio d'amministrazione anche per l'anno scolastico 1974-1975 (delibera 23 luglio 1974).

(23) Vedi relazione 1974, pagina 6.

(24) Per l'assetto delle fattorie-scuola nel precedente periodo 1962-1966 vedere la relativa relazione della Corte, pagina 16.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'attività delle citate aziende è stata indirizzata verso una organizzazione tipicamente produttiva, resa possibile — secondo quanto afferma l'Ente — sia tecnicamente quanto economicamente dalla loro dimensione e struttura.

Nel periodo in esame, l'utile netto scaturente dalla gestione delle aziende agricole, destinato ad incrementare i fondi per l'assistenza degli orfani, è ammontato a lire 131,3 milioni, come risulta dal seguente prospetto (milioni di lire) (25).

	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Proventi	151,9	160,0	142,6	111,6	128,3	129,4	675,9	630,1
Spese (a)	153,4	168,1	145,1	113,4	119,9	126,0	552,7	615,4
Utile (+) o perdita (—)	— 1,5	— 8,1	— 2,5	— 1,8	+ 8,4	+ 3,4	+ 118,7	+ 14,7

(a) Comprese competenze ed oneri riflessi del personale amministrativo e tecnico addetto.

4. — ASSISTENZA ECONOMICA.

4. 1. — Sotto questa voce vengono raggruppati — secondo la terminologia usata dall'Ente negli anni passati e che conviene qui mantenere dato che una nuova classificazione degli interventi assistenziali è intervenuta solo di recente — quegli interventi assistenziali che si sostanziano in erogazioni di carattere economico a favore delle famiglie degli orfani o di famiglie affidatarie (26).

In attesa dell'emanazione del Regolamento dell'assistenza, il Consiglio di amministrazione, con delibera del 27 dicembre 1972, ebbe ad introdurre alcune innovazioni nella normativa interna in materia. Queste, da un lato, hanno confermato, per la forma di assistenza in

(25) Si ricorda che i dati relativi alla gestione delle fattorie-scuola (o aziende agricole) vengono rilevati dall'Ente tra le contabilità speciali. L'utile o la perdita scaturenti dalla citata gestione sono stati iscritti, fino al 1973, rispettivamente tra le entrate od uscite effettive e, nel 1974, sono stati portati direttamente in diminuzione dalla spesa per l'assistenza in comunità educative ENAOLI: quest'ultimo procedimento è stato già in precedenza sottoposto a critica.

(26) Per più ampi ragguagli vedere la precedente relazione, paragrafo 2.5. I dati richiamati di seguito nel testo concernono l'assistenza economica a favore dei minori di diciotto anni.

esame, la natura di intervento economico per la soddisfazione dei bisogni di base (quali l'alimentazione ed il vestiario) e, dall'altro, hanno teso ad assicurare una posizione di uguaglianza di tutti gli assistiti attraverso l'eliminazione di differenziazioni territoriali e categoriali e la perequazione delle misure dei sussidi erogati e delle quote di maggiorazione per ogni orfano componente il nucleo familiare. Per l'attuazione di tali principi è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 1973, un sistema di intervento economico a favore della famiglia basato sull'applicazione di un unico parametro nazionale al cui livello va perequato il reddito del nucleo orfanile (27).

Il nuovo Regolamento dell'assistenza tratta dell'« assistenza economica in famiglia » agli articoli 19-21. Secondo le disposizioni regolamentari tale assistenza ha « funzione di integrazione del reddito del nucleo orfanile » e si attua nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio. L'entità dell'erogazione è determinata in rapporto diretto ai « livelli d'intervento » e ai parametri economici fissati dal Consiglio di amministrazione. È pertanto rimasta in vigore, a tal riguardo, la normativa entrata in vigore nel 1973.

Alle famiglie affidatarie, invece, il corrispettivo da erogare per ciascun affidamento viene determinato sulla base di uno *standard* — pari al massimale delle rette in vigore presso ciascuna sede regionale — che può essere aumentato di un importo non superiore al 30 per cento in relazione alla natura specifica delle esigenze di ciascun minore (delibera del Consiglio di amministrazione del 6 luglio 1974). Con delibera del 19 novembre 1975, che ha ratificato una precedente del Comitato direttivo emanata in via d'urgenza il 6

(27) Secondo tale sistema il reddito familiare è costituito da rendite, pensioni, redditi da lavoro percepiti dagli orfani beneficiari e dall'eventuale genitore superstite, redditi di qualsiasi natura, diversi da quelli citati, purché colpiti dall'imposizione dell'imposta complementare, con esclusione del reddito dominicale della casa di abitazione. Il sistema prevede, inoltre, per tutti i nuclei, un reddito convenzionale, improduttivo di assistenza, che funziona da fascia di abbattimento sul parametro unico nazionale ed assorbe tutte le situazioni di redditi minimi e/o non documentabili.

Tuttavia, non si effettua la detrazione della prevista quota di abbattimento nel caso di nuclei composti da orfani di entrambi i genitori, o di minori dichiarati in stato di abbandono dalla competente magistratura, o il cui genitore sia assente dal nucleo per detenzione, per ricovero in istituti per lungodegenti, ovvero in famiglia, purché risulti da certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario comunale « totalmente inabile a proficuo lavoro per invalidità fisica o psichica di durata superiore a quattro mesi », ovvero di età superiore a 65 anni.

In sostanza, quindi, il sussidio è pari alla differenza tra il parametro unico nazionale ed il reddito del nucleo, ivi compreso anche il reddito convenzionale.

Per l'anno 1973, l'Ente ha adottato un parametro composto da:

una quota base — per nucleo o per orfano di entrambi i genitori — pari a lire 940 mila annue;

una quota aggiuntiva per ciascun orfano, pari a 10 mila lire mensili, per un totale di 120 mila lire annue.

Il reddito convenzionale è stato fissato in lire 570 mila annue.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

novembre 1975, il Consiglio di amministrazione ha approvato nuovi « standards mensili » regionali (28).

Vale ricordare che anche per la fissazione dei contributi alle famiglie affidatarie vigono i criteri fissati dall'articolo 13 del Regolamento di assistenza, già innanzi citato a proposito delle rette agli istituti gestiti da terzi.

4. 2. — Sotto il profilo finanziario, l'impulso dato all'assistenza economica risulta dalla tabella n. 4 che riporta anche, fino a tutto il 1972, la suddivisione per tipo di intervento. Sarebbe importante fare confronti fra gli esercizi in esame. Senonché un confronto tra anni abbastanza lontani l'uno dall'altro avrebbe bisogno di opportune correzioni delle cifre in lire correnti. Pertanto, ci si può limitare ad osservare, a titolo meramente orientativo, che, nei confronti del 1966, l'incremento di spesa si è mantenuto nel triennio 1967-1969 al di

	1966	1967	1968
Mantenimento in famiglia propria o affidataria .	660.404.895	807.949.490	836.362.570
Assistenza scolastica	2.747.800.701	3.445.704.660	3.618.255.865
Assistenza sanitaria	176.092.810	141.962.799	130.863.605
Carenza alimentare, vestiario, alloggio, varie . .	664.490.012	513.400.510	483.050.080
Avviamento al lavoro	260.028.950	313.388.372	322.788.195
	4.506.818.268	5.222.405.831	5.391.320.405

(28) Con decorrenza dal 1° giugno 1975 sono stati fissati i seguenti « standard mensili »:

Veneto	120.000
Aosta	100.000
Friuli - Venezia Giulia	110.000
Basilicata	105.000
Emilia - Romagna	100.000
Abruzzo	110.000
Lombardia	110.000

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sotto del 19 per cento; che è stato del 92 per cento nel 1970; che nel 1971 e 1972, anche a seguito della decisione di riassorbire i precedenti avanzi d'amministrazione (vedi *infra*) erogandoli a fini assistenziali, ha registrato un tasso di aumento pari rispettivamente al 245 e al 402 per cento; che infine, nell'ultimo biennio, con l'applicazione della nuova normativa assistenziale rivolta a privilegiare l'assistenza in famiglia, è salito al 440 per cento nel 1973 e al 640 per cento nel 1974.

Escludendo fino a tutto il 1972 (29) le spese per l'avviamento al lavoro, nel complesso gli altri tipi di intervento hanno interessato nel:

1967 n. 83.589 minori con un impegno medio di L. 58.728 annue;

1968 n. 85.841 minori con un impegno medio di L. 59.045 annue;

TABELLA N. 4.

1969	1970	1971	1972	1973	1974
895.583.776	1.287.458.825	1.866.171.955	1.396.054.005	—	—
3.934.766.980	5.834.930.599	9.186.132.665	2.089.329.522	—	—
140.512.325	181.404.896	262.730.090	255.270.495	—	—
544.200.724	990.981.201	3.751.739.030	18.588.269.561	—	—
305.473.352	383.922.757	497.950.440	308.382.200	—	—
5.820.537.157	8.678.698.278	15.564.724.180	22.637.305.783	24.367.129.595	33.347.563.980

Puglia	100.000
Trentino - Alto Adige	115.000
Lazio	120.000
Sardegna	90.000

Le sedi regionali sono state autorizzate a rideterminare, se necessario e comunque in misura inferiore ai suddetti massimali, anche gli *standards* per affidamenti non completi.

(29) Dal 1972 l'Ente non ha più rilevato distintamente il numero degli interventi a favore di orfani per l'avviamento al lavoro; d'altro canto, specie a partire dal 1973, gli interventi economici hanno assunto la forma di erogazione generica in precedenza illustrata alla nota 27 e non sono quindi più classificabili secondo la tipologia utilizzata nel periodo precedente.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1969 n. 85.509 minori con un impegno medio di L. 64.496 annue;
 1970 n. 99.854 minori con un impegno medio di L. 83.069 annue;
 1971 n. 115.064 minori con un impegno medio di L. 130.942 annue;
 1972 n. 131.087 minori con un impegno medio di L. 172.942 annue;
 1973 n. 146.073 minori con un impegno medio di L. 166.815 annue;
 1974 n. 156.331 minori con un impegno medio di L. 212.095 annue.

Tra il 1967 ed il 1974 il sussidio annuo mediamente versato agli orfani assistiti è aumentato di 153.367 lire. Il numero degli assistiti è aumentato di 72.742 unità pari all'87 per cento del numero degli assistiti nel 1967.

5. — ASSISTENZA AGLI ULTRADICIOTTENNI.

5. — L'assistenza in esame, prevista dalla legge n. 1094 del 31 ottobre 1967 (30), è intesa ad agevolare l'inserimento nell'attività produttiva o la prosecuzione degli studi degli orfani ultradiciottenni.

Dopo la flessione registrata nel 1967, e conseguentemente alla delibera 30 maggio 1967 con la quale il Consiglio di amministrazione aveva deciso di interrompere l'erogazione di interventi a questo titolo, gli impegni assunti per la prestazione in esame hanno segnato sensibili incrementi, specie nell'ultimo biennio, come risulta dai dati del seguente prospetto (milioni di lire).

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Assistenza in convitto	—	—	156,9	161,4	192,4	275,7	347,2	359,3	604,1
Assistenza economica varia	—	24,2	67,1	55,4	114,8	289,2	647,3	705,4	1.136,0
Totale	112,6	24,2	224,0	216,8	307,2	564,9	995,5	1.064,7	1.740,1

(30) Vedere precedente Relazione pag. 18. La legge citata nel testo dispone tra l'altro, che il Consiglio di amministrazione deve stabilire in sede di bilancio preventivo i limiti della spesa da sostenere per gli ultradiciottenni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I dati relativi all'assistenza in convitto sono stati già considerati, per completezza di trattazione, in sede di esame dell'assistenza convittuale (vedi *retro*). Per l'assistenza economica si riportano qui di seguito e limitatamente all'ultimo quinquennio i dati concernenti il numero degli assistiti e l'impegno medio per assistito.

	1970	1971	1972	1973	1974
Numero assistiti . .	4.366	3.023	3.680	3.301	4.253
Impegno medio (lire)	26.299	95.668	175.897	231.685	267.105

Si può quindi osservare che negli ultimi tre esercizi sotto il profilo economico l'assistenza prestata dall'Ente ai maggiori di diciotto anni ha comportato un impegno mediamente superiore a quello per l'assistenza ai minori di diciotto anni.

6. — ASSISTENZA CLIMATICA ESTIVA.

6. — Nei confronti del 1966 il tipo di intervento assistenziale in esame ha subito un drastico ridimensionamento.

Anno	Impegno (milioni di lire)	Orfani assistiti N.
1966	1.074	17.894
1967	307	8.032
1968	161	4.031
1969	189	5.168
1970	262	6.890
1971	142	5.169
1972	42	569

Già a partire dal 1971 l'Ente ha disposto, inoltre, a favore delle famiglie contributi economici individuali per l'invio di minori in colonie marine o montane direttamente a cura delle stesse famiglie. A questo titolo gli interventi sono stati 5.488 nel 1971 (con una spesa di circa 150 milioni) e 7.310 nel 1972 (spesa lire 226 milioni circa) ed hanno gravato sul capitolo dell'assistenza climatica. Dal successivo esercizio 1973, come già in precedenza sottolineato, le spese in esame sono state integralmente ricomprese fra quelle per l'assistenza economica alle famiglie. Negli ultimi anni l'Ente ha ritenuto opportuno contenere al massimo questa assistenza nella forma di organizzazione diretta di colonie estive. Nella relazione al preventivo 1973 si legge che l'amministrazione dell'Ente si è così comportata in considerazione « delle direttive emanate dal Comitato esecutivo nella seduta del 9 maggio 1972 circa la necessità di avvalersi, per quanto più possibile, delle risorse locali ».

7. — ASSISTENZA MEDICO-PSICO-PEDAGOGICA ED ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE.

7. — Rinviando alla precedente relazione per notizie su questa forma di assistenza, si riportano nella tabella n. 5 i dati finanziari del periodo 1966-1974 ripartiti fra le due forme di intervento. Una consistente flessione nell'impegno finanziario si è verificata per i due tipi di intervento. In particolare, con il 1972, il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha ritenuto opportuno di non più svolgere in proprio l'attività di orientamento scolastico professionale, in considerazione anche dell'evoluzione delle strutture operanti nel settore a livello nazionale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 5.

	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Assistenza medico-psico-pedagogica	91.672.500	49.686.943	36.785.100	31.510.554	35.731.010	28.086.315	31.059.166	29.664.390	14.621.489
Orientamento scolastico professionale	21.748.160	21.954.106	23.115.353	20.028.699	24.137.725	24.561.377	443.030	—	—
	113.420.660	71.651.049	59.900.453	53.639.253	59.868.735	62.647.692	31.502.196	29.664.390	14.621.489

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'assistenza medico-psico-pedagogica è attualmente indirizzata ad accertamenti di natura diagnostica e a consulenze finalizzate ad aiutare i minori in particolari difficoltà di sviluppo per motivi personali o familiari. Al riguardo il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 30 giugno 1972, in considerazione del fatto che, secondo gli attuali orientamenti, non avrebbe molta importanza l'intervento effettuato sul singolo individuo, al di fuori di una appropriata azione rivolta all'ambiente in cui questi realizza i rapporti interpersonali, ha deliberato, in via sperimentale, di estendere l'attività diagnostica e terapeutica anche nei confronti dei familiari cui affidare i minori in alternativa all'affidamento convittuale.

Tale forma di assistenza che fino al 1969 è stata svolta in collaborazione con l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF) (31), dal 1970 si è realizzata attraverso i Centri medico-psico-pedagogici di altri enti pubblici o attraverso il ricorso a liberi professionisti.

8. — SCUOLA EDUCATORI.

8. — L'attività di questa scuola, essenzialmente preordinata alla selezione e formazione del personale educativo dei collegi (32), è cessata alla fine del 1972 soprattutto a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro con un notevole numero di istitutori fuori ruolo che ha condotto, a partire dal 1970, ad una diminuzione nelle assunzioni di personale. Qui di seguito si riportano gli impegni assunti dall'Ente nel periodo 1966-1972 per il funzionamento del « Centro pedagogico Silvino ed Agostina Giaccone », cui era istituzionalmente demandato l'espletamento dell'attività in esame.

(milioni di lire)

Esercizio	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Impegni	28,9	39,1	42,0	26,7	13,2	13,5	6,6

In data 10 dicembre 1973 il Consiglio di amministrazione ha deliberato che il citato Centro, trasformato in unità operativa a livello di ufficio da inserire nel III Servizio, attui iniziative di formazione per tutto il personale dell'Ente con particolare attenzione a quello transitato, a seguito dei concorsi interni, nelle categorie superiori e a quello impegnato in funzione di direzione delle Sedi provinciali e regionali.

(31) Vedere Relazione Corte 1962-1966, paragrafo 2.7.

(32) Vedere Relazione 1962-1966, pag. 24.

Per il funzionamento del Centro di formazione è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23 luglio 1974 un apposito regolamento amministrativo contabile.

PARTE SECONDA. — LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E IL PERSONALE

9. — DECENTRAMENTO DEGLI UFFICI E ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE.

9. — Le modificazioni innanzi descritte degli orientamenti assistenziali hanno avuto una notevole incidenza sull'assetto organizzativo dell'Ente. Il fenomeno di maggiore rilievo a questo riguardo è quello del decentramento e della riorganizzazione delle strutture periferiche, nel senso della regionalizzazione delle medesime. L'esigenza di avvicinare l'amministrazione erogatrice dell'assistenza ai beneficiari di questa non è la sola ragione del decentramento: altra ed importante ragione di questo è, infatti, l'istituzione delle Regioni. Senza entrare qui nella questione delle competenze costituzionali delle Regioni in materia assistenziale, è da notare che l'Ente è andato ricercando un proprio assetto degli uffici che rispondesse in qualche modo alla dimensione regionale. Con ciò gli organi di amministrazione hanno inteso — come si legge in una pubblicazione ufficiale dell'ENAOLI — dimostrare « l'impegno e la piena disponibilità dell'Ente, pur nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, ad una nuova linea di riforma e di superamento dell'attuale assetto assistenziale » (33). Sul punto si tornerà in seguito nelle considerazioni conclusive. Qui, citati sommariamente i motivi adottati per la ristrutturazione dell'Ente, occorre soffermarsi a dare elementi illustrativi di tale nuovo assetto delle strutture amministrative.

Con delibera del 14 marzo 1972 il Consiglio di amministrazione ha creato le sedi regionali in sostituzione dei Centri ispettivi di zona. Oltre al cambiamento di denominazione la delibera ha modificato la competenza territoriale di tali uffici, per il passato interregionale, rapportandola appunto alla dimensione delle singole regioni. Sono state istituite, di conseguenza, sedi regionali nelle regioni in cui mancavano in precedenza uffici dell'Ente.

Con varie e successive delibere del 1973 e 1974 (34) si è poi provveduto alla suddivisione di alcune sedi provinciali (su tali sedi

(33) Vedere il fascicolo di « Informazioni al personale », febbraio-marzo 1974: « La struttura organizzativa ENAOLI. Rapporti, sedi regionali, regioni, enti locali », pag. 35.

(34) Delibere del Consiglio di amministrazione del 10 aprile, dell'11 maggio, del 23 novembre e del 10 dicembre 1973 e del 13 marzo 1974.

vedi il paragrafo seguente), creando in alcune aree metropolitane come Roma, Napoli, Venezia e Palermo delle Unità territoriali minori.

Più di recente con delibera dell'8 luglio 1975 il Consiglio di amministrazione ha determinato le competenze delle sedi territoriali periferiche e ha dato incarico alla direzione generale di predisporre il progetto per una nuova determinazione delle attribuzioni proprie della Sede centrale che tenga conto delle suddette competenze decentrate. Il Consiglio si è inoltre impegnato a procedere, successivamente, alla modifica del Regolamento dei servizi centrali e periferici nonché degli altri regolamenti interni.

Attualmente la direzione generale dell'Ente è ripartita in cinque servizi. La ripartizione degli uffici, diversa da quella predisposta nel 1960 cui si è fatto cenno nella precedente Relazione, è stata fissata dal Consiglio di amministrazione con varie delibere del 1972 e del 1973 (35).

10. — RAPPORTI CON L'INAIL E SEDI PROVINCIALI.

10. 1. — Il decentramento degli uffici dell'Ente si è accompagnato ad un processo di progressiva autonomia di questi dal supporto delle sedi periferiche dell'INAIL.

Secondo il quarto comma dell'articolo 1 della legge istitutiva dell'Ente (decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, poi convertito nella legge 5 gennaio 1953, n. 35), le funzioni di organi periferici, « sono di regola demandate » alle sedi locali dell'INAIL ovvero dell'INPS secondo appositi accordi. Di fatto, il collegamento funzionale in periferia si è realizzato fra l'ENAOLI e l'INAIL sulla base di una convenzione stipulata nel 1948. Per lungo tempo le sedi fiduciarie dell'ENAOLI, a base provinciale, sono state tenute — come illustrato nella precedente Relazione della Corte — da dirigenti locali dell'INAIL.

Nel corso degli esercizi in esame è avvenuto che — anche a seguito di rivendicazioni sindacali dei fiduciari INAIL nei confronti dell'Ente a causa dell'asserita gravosità degli adempimenti loro richiesti in conseguenza dell'aumento degli interventi assistenziali — il Consiglio di amministrazione abbia riesaminato i rapporti con l'INAIL approvando, nelle sedute del 9 ottobre e del 27 novembre 1973, una nuova convenzione. Ritenuta l'opportunità che alcune sedi ENAOLI abbiano una organizzazione completamente autonoma, per la specificità dei problemi sociali delle zone di competenza e per la mole

(35) Delibere del 20 aprile 1972, del 27 luglio e del 10 dicembre 1973.

I Servizi della direzione generale sono i seguenti: Servizio I: Affari generali, personale, ufficio legale, ufficio statistico meccanografico; Servizio II: gestione collegi ENAOLI, programmazione assistenziale, collegi convenzionati, prestazioni complementari; Servizio III: Unità operative per le Regioni, unità operative per il coordinamento delle attività di formazione del personale, unità operative per la stampa, documentazione e relazioni pubbliche; Servizio IV: uffici patrimoniale, tecnico edilizio, tecnico agricolo, provveditorato e cassa; Servizio V: contabilità generale, contabilità sedi regionali, provinciali e collegi convenzionati, contabilità degli istituti e delle aziende di produzione.

degli interventi assistenziali, la convenzione ha disciplinato le attribuzioni del personale dei due Enti nell'ambito delle sedi provinciali nel senso che all'INAIL è rimasto soltanto il compito di fornire i servizi di contabilità e di cassa. Di conseguenza, il personale ENAOLI provvede allo svolgimento di tutte le attività assistenziali e di quelle connesse con la gestione patrimoniale. È stato però confermato che i Direttori delle sedi dell'INAIL continuano ad avere le funzioni di organi periferici dell'ENAOLI in tutte le province in cui manchino sedi provinciali autonome dell'Ente.

A seguito di tale convenzione il Consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 21 dicembre 1973, che avessero un funzionamento del tutto autonomo, secondo un programma realizzato gradualmente a decorrere dal 1° gennaio 1974, le sedi provinciali ENAOLI di Milano, Torino, Firenze, Livorno, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Padova, Siracusa, Cagliari, Roma, Napoli, Caserta, Aosta, Brescia, Taranto, Trento, Bolzano, Trieste e Palermo.

Pertanto alla fine degli esercizi considerati, l'organizzazione periferica ENAOLI, a livello provinciale, presenta due distinti tipi di strutture: alcune sedi sono del tutto autonome e costituiscono circa un terzo del totale delle sedi provinciali; le altre sedi provinciali sono ancora collegate alla direzione provinciale INAIL. Vale aggiungere che sul piano organizzativo e funzionale la struttura periferica ENAOLI affida al personale delle sedi provinciali le funzioni, dirigenziali o esecutive, relative all'emanazione dei provvedimenti assistenziali, mentre alle Sedi regionali ENAOLI sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei provvedimenti medesimi.

10. 2. — Per quanto concerne i rapporti fra l'ENAOLI e l'INAIL ulteriori sviluppi si sono avuti nel corso del 1975: di essi occorre dare breve notizia. In seguito alle richieste avanzate dai sindacati dei funzionari dell'INAIL, relative a particolari compensi per l'aumento del lavoro relativo all'assistenza erogata dall'ENAOLI, richieste non del tutto ascoltate, si è andata restringendo — come già si è detto — la partecipazione dell'INAIL all'amministrazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori. Questa partecipazione è stata limitata alla figura del « Fiduciario » nelle sedi prive di uffici autonomi ENAOLI e in ogni caso la competenza dell'INAIL è stata ristretta ai soli servizi di contabilità e di cassa. Nell'aprile 1975 i presidenti dei due enti hanno inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una lettera che, descritta l'evoluzione nel tempo dei rapporti fra i due enti, concludeva nel modo che si riporta:

« Allo stato attuale... appare doveroso rappresentare a codesto Ministero che, stante il diritto-dovere di autorganizzarsi che la legge istitutiva attribuisce all'ENAOLI (articolo 1, secondo comma) e fermo restando, in ogni caso, l'obbligo dell'INAIL di prestare i servizi tecnici e di organizzazione (articolo 1, quinto comma) che non interferiscono con la propria attività istituzionale, i due Istituti si trovano nella necessità di proseguire nelle linee in parte già attuate provvedendo a sollevare i dirigenti provinciali INAIL dalla funzione di organi periferici dell'ENAOLI con conseguente abolizione della figura

del "Fiduciario", man mano che l'ENAOLI potrà rendere le proprie sedi provinciali completamente funzionali. Tale semplificazione strutturale, che in se stessa non comporterebbe alcun aumento di personale in quanto la responsabilità delle Sedi provinciali potrebbe essere affidata all'attuale funzionario direttivo dei ruoli ENAOLI oggi svolgente la funzione di collaborato diretto del Fiduciario, consentirebbe di ovviare al maggior inconveniente, altrimenti non superabile, che attualmente provoca grave difficoltà nei rapporti di collaborazione tra i due Istituti, con la possibilità che si verifichino anche in breve prospettiva negativi riflessi per una tempestiva erogazione dell'assistenza. D'altronde, come si è precedentemente accennato, l'affidamento della responsabilità direzionale delle Sedi provinciali ENAOLI al dirigente locale INAIL nella sua figura di "Fiduciario", si fonda su un tipo di soluzione che la legge istitutiva dell'ENAOLI non ha esplicitamente previsto; ha, invece, espresso obbligo per l'INAIL (come per l'INPS) di fornire i servizi tecnici e di amministrazione (articolo 1, quinto comma) secondo accordi all'uopo stipulati. Pertanto sembra che la nuova convenzione 24 gennaio 1974, opportunamente modificata con riguardo alla soluzione sopraproposta che tiene conto delle reali esigenze di funzionamento delle Sedi periferiche dei due Istituti, assicuri ancora puntuale applicazione delle norme di cui all'articolo 1, secondo, quarto e quinto comma del decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327 ».

Il Ministero del lavoro, nel maggio successivo, ha espresso ai due enti il proprio consenso per la linea di condotta da questi prospettata di comune intesa. Conseguentemente il Consiglio di amministrazione dell'ENAOLI, con delibera del 14 maggio 1975, ritenendo doversi dare « sistemazione definitiva delle sedi provinciali dell'Ente mediante il superamento della figura del Fiduciario e l'assunzione graduale della piena responsabilità da parte di funzionari ENAOLI », ferma restando la collaborazione con l'INAIL per quanto concerne i servizi di contabilità e cassa, ha incaricato il Direttore generale di concordare proposte di modifica della convenzione con l'INAIL.

Seppur a tutt'oggi non risulti concluso l'iter di siffatta « sistemazione definitiva » dei rapporti fra ENAOLI ed INAIL, vale notare — in disparte le ragioni funzionali addotte per giustificare il mutamento del precedente assetto di tali rapporti — che la nuova configurazione dei servizi periferici travolge ampiamente il disegno legislativo iniziale inteso a mantenere l'Ente, come gestore di un sub-settore assistenziale, entro modeste dimensioni organizzative.

11. 1. — In materia di personale l'Ente ha adottato, nel corso degli esercizi in esame, molteplici delibere per lo più concernenti problemi particolari. Al proposito si può notare che se già, in linea generale, il rilievo delle questioni di personale nell'amministrazione di ogni apparato pubblico di erogazione è di per sé assai ampio e assorbente, il fenomeno diviene ancor più evidente quando, oltre al personale amministrativo, vi sia personale diversamente qualificato come può essere, nel caso, quello educativo e di assistenza sociale. L'eterogeneità del personale amplia, talora oltre misura, il peso dei connessi problemi normativi e gestionali sul complesso dei fatti amministrativi. Sempre in tema di osservazioni preliminari vale

ricordare che nella precedente Relazione la Corte segnalava il venir meno di alcune caratteristiche funzionali del servizio sociale, al quale è addetto di norma personale idoneamente preparato, e ciò per l'utilizzazione di tale personale in funzioni meramente e tipicamente amministrative (36). Nella delibera del Consiglio di amministrazione del 7 luglio 1972 con la quale sono stati fissati i criteri per la revisione delle tabelle organiche — cui si accennerà in seguito — si afferma che presso le sedi periferiche « a causa della mancanza di personale della carriera ausiliaria, le relative mansioni vengono svolte di fatto dagli assistenti sociali ». In seguito si è affermato, da parte dell'Ente, che l'istituzione di sedi provinciali autonome e il carattere di « interprofessionalità » che ad esse è stato attribuito avrebbero dato (o contribuito a dare) soluzione adeguata a tale problema.

In disparte ogni considerazione sull'utilizzazione in atto del personale dell'Ente, si può tuttavia osservare che l'assistenza economica ricondotta a criteri di erogazione prefissati e automatici può ridurre, obiettivamente, l'area di intervento del « servizio sociale ». Vale comunque osservare che si è andato ampliando con questo tipo di assistenza il compito di ricercare, sollecitare e informare gli assistibili: il fatto è che un compito di questo genere non può essere adeguatamente realizzato attraverso un sistema organizzativo di settore, qual è in sostanza quello dell'Ente, senza un incardinamento o un collegamento strutturale con gli enti locali territoriali.

11. 2. — Per quanto riguarda la normativa in materia di personale occorre segnalare alcune delibere del Consiglio di amministrazione adottate nel periodo in esame.

Con delibera del 12 gennaio 1971, approvata con decreto interministeriale del 26 marzo 1971, è stato modificato l'ordinamento delle carriere nel senso di maggiori facilitazioni per le promozioni, in molti casi a ruolo aperto. Con delibera del 20 luglio 1972, approvata con decreto interministeriale del 16 febbraio 1973, sono state istituite le qualifiche apicali nei ruoli della categoria di concetto e nelle categorie esecutiva e ausiliaria.

Queste delibere hanno proceduto e preparato la revisione e l'ampliamento degli organici, in ordine ai quali una prima delibera — già innanzi citata — del luglio 1972 ha fissato i criteri con cui procedere alla determinazione delle nuove dotazioni di organico. Vale richiamare succintamente detti criteri. Premesso che le esigenze di servizio « hanno già dato luogo sia al ricorso sistematico ad assunzioni con rapporti a termine e al loro ripetuto rinnovo, sia al diffuso affidamento al personale di mansioni superiori a quelle della categoria di appartenenza », l'adeguamento delle dotazioni organiche deve consentire — si afferma — « una maggiore individualizzazione del rapporto con gli orfani e con le loro famiglie ». Pertanto tale adeguamento riguarda soprattutto il personale da impegnare nelle attività periferiche. Ogni assistente sociale « non dovrebbe — secondo le indicazioni dell'esperienza — essere gravato dalla responsabilità di oltre 250-300

(36) Relazione citata, paragrafo 1.2.

nuclei familiari » e, per quanto concerne i collegi, « il rapporto numerico educatore-allievi dovrebbe aggirarsi, mediamente, intorno a 1/15 ». Si danno inoltre indicazioni per il potenziamento delle sedi regionali e di quelle provinciali.

Le nuove dotazioni organiche sono state determinate con la delibera consiliare del 2 marzo 1973, approvata con decreto interministeriale del 14 aprile 1973. Il testo della delibera con le annesse tabelle concernenti le dotazioni organiche, l'ordinamento delle carriere e gli stipendi iniziali è riportato in allegato. Occorre notare che secondo tale delibera i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli sono da conferire innanzitutto con concorsi interni. Inoltre, in luogo degli articoli 86, 87 e 88 del Regolamento organico che sono stati soppressi, per la materia del personale temporaneo è stata emanata una più succinta norma. In base a quest'ultima il Comitato esecutivo « per comprovate esigenze di servizio, può assumere, nei limiti dei posti risultanti vacanti alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, personale straordinario in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai posti medesimi e degli altri requisiti di carattere generale ».

Invece dei precedenti limiti di tempo innanzi previsti (rapporto annuale, rinnovabile, per gli istitutori; rapporto non superiore a quattro mesi, non rinnovabile, per gli assistenti sociali e il personale esecutivo e ausiliario), è stato stabilito che il personale « temporaneo » non possa essere mantenuto in servizio qualora non partecipi al primo concorso pubblico bandito successivamente all'assunzione ovvero, pur partecipandovi, non consegua l'idoneità » (nel qual caso dovrà partecipare al concorso successivo e risultare vincitore).

PARTE TERZA. — LA GESTIONE FINANZIARIA

12. — ESAME D'INSIEME: AVANZI E DISAVANZI.

12. — La gestione finanziaria degli esercizi in esame è riassunta nella tabella 7.

Complessivamente negli otto esercizi in esame è stato realizzato un avanzo di lire milioni 4.424,4, risultante dal saldo tra l'avanzo di parte effettiva (lire milioni 7.616,3) ed il *deficit* del movimento di capitali (lire milioni 3.191,9): in particolare, per quest'ultimo, i disavanzi sono in buona parte legati alle spese per la costruzione, l'arredamento, le attrezzature e la manutenzione straordinaria degli impianti destinati all'assistenza convittuale.

In via preliminare e come valutazione di sintesi, per la parte effettiva si può osservare che ai saldi attivi del triennio 1967-1970 — determinati da un incremento delle entrate contributive e superiore a quello preventivato e da contemporanei impegni di uscite in misura inferiore agli stanziamenti — hanno fatto seguito nel biennio 1971-1972 dei saldi negativi (oltre 7.900 milioni) che — legati al-

l'applicazione di nuovi criteri per l'erogazione dell'assistenza in modo più rispondente ai bisogni dei beneficiari - hanno consentito l'assorbimento di buona parte del notevole avanzo di amministrazione (9.622 milioni circa al 31 dicembre 1970, con l'esclusione delle somme - 2.688 milioni - accantonate per la copertura del fondo quiescenza e previdenza del personale). Tale avanzo, definito « non concepibile per un ente erogatore di assistenza » in una relazione del direttore generale (37), era stato messo in rapporto, da parte degli organi di vigilanza, con una certa riscontrata ipofunzionalità dell'Ente (38). L'azione intesa ad una utilizzazione completa oltre che degli avanzi pregressi anche delle annuali entrate di gestione ha però subito una battuta di arresto nei successivi esercizi 1973 e 1974 (39) a causa, da un lato, di una notevole e non prevedibile espansione delle entrate effettive ed in particolare del gettito contributivo (40) e, dell'altro, di alcuni ritardi organizzativi nel reperimento sistematico degli orfani assistibili e, conseguentemente, nella estensione a loro favore degli interventi assistenziali.

Per ovviare alle carenze amministrative ivi comprese quelle rilevate dallo stesso Ministero del lavoro e previdenza sociale (41), l'Ente ha ritenuto di aver bisogno di un ampliamento degli organici del personale (vedi *retro*) nonché del descritto decentramento delle attività.

Sulla base della situazione attuale, la Corte non può non prospettare l'opportunità di rivedere la misura del finanziamento dell'Ente. E ciò in relazione al fatto che questa inizialmente era stata stabilita anche al fine di consentire all'Ente avanzi nella gestione corrente da poter destinare alla costruzione di collegi, costruzione che - a seguito dei nuovi orientamenti assistenziali adottati - è stata definitivamente sospesa con l'esercizio 1967. Si consideri inoltre che la trasformazione dell'Ente in erogatore di assistenza economica sulla base di un sistema di sostanziale automatismo sia nella individuazione del reddito del nucleo orfanile sia nella conseguente erogazione

(37) Vedere relazione direttore generale al consuntivo 1972, pag. 6.

(38) Invero, il Ministero del lavoro e previdenza sociale, rilevando che erano stati « riscontrati rallentamenti e ristagni nella istruttoria delle domande e delle segnalazioni di assistenza, attribuibili sia a carenza al vertice dell'amministrazione burocratica... sia nel personale in periferia, che non hanno consentito di allargare l'area della assistenza e di espletare maggiori compiti, determinando così l'accumularsi di un consistente avanzo di amministrazione... », invitava il Presidente dell'Ente a « prendere tutte quelle misure atte ad eliminare gli inconvenienti riscontrati nella precedente gestione, con particolare riguardo alla riduzione della notevole giacenza di pratiche di assistenza ancora da istruire ed al rilevante avanzo di gestione » (nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale 29 gennaio 1973, n. 12/3PS/15252).

(39) In tali esercizi sono stati registrati nel complesso avanzi di parte effettiva per oltre 9.432 milioni; a fine 1974, l'avanzo di amministrazione ascende a circa 12.821 milioni, sempre con l'esclusione delle somme (lire 5.494 milioni) per la copertura dei fondi quiescenza e previdenza.

(40) Il solo gettito contributivo tra il 1972 ed il 1974 è aumentato di oltre 18.211 milioni (pari al 49 per cento); di contro il complesso delle spese effettive è aumentato nello stesso periodo di 5.794 milioni (pari al 13 per cento circa) di cui 3.774 milioni (+ 9,7 per cento) relativi alle spese assistenziali.

(41) Vedere precedente nota.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966	
Parte effettiva:		
Entrate	19.204.357.908	
Uscite	20.173.604.603	
Avanzo o disavanzo		— 969.246.685
Movimento di capitali:		
Entrate	163.893.850	
Uscite	1.018.954.610	
Avanzo o disavanzo		— 855.060.760
Avanzo o disavanzo finanziario di competenza		—1.824.307.455

	1970	1971
Parte effettiva:		
Entrate	28.732.262.196	33.378.160.990
Uscite	25.286.897.762	34.782.522.610
Avanzo o disavanzo	+ 3.445.364.414	—1.404.361.620
Movimento di capitali:		
Entrate	83.312.316	72.807.631
Uscite	384.016.939	378.148.675
Avanzo o disavanzo	— 300.704.623	— 305.341.044
Avanzo o disavanzo finanziario di competenza	+ 3.144.659.791	—1.709.702.664

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 7

1967		1968		1969	
20.561.814.548		22.559.807.029		23.424.620.077	
21.210.947.816		21.083.319.561		21.612.710.344	
	— 649.133.268		+ 1.476.487.468		+ 1.811.909.733
343.813.285		104.892.716		168.023.933	
578.667.826		372.261.639		579.544.414	
	— 234.854.541		— 267.368.923		— 411.520.481
	— 883.987.809		+ 1.209.118.545		+ 1.400.389.252
1972		1973		1974	
38.947.947.221		48.948.655.641		57.254.286.320	
45.444.382.720		45.532.427.352		51.238.051.779	
	— 6.496.435.499		+ 3.416.228.289		+ 6.016.234.541
54.712.191		50.784.588		42.949.547	
568.544.956		610.453.881		641.544.125	
	— 513.832.765		— 559.669.293		— 598.594.578
	— 7.010.268.264		+ 2.856.558.996		+ 5.417.639.963

dell'assistenza economica, potrebbe consentire di riconsiderare attraverso opportune stime il fabbisogno finanziario reale relativo al nuovo tipo di prestazioni assistenziali.

13. — ENTRATE EFFETTIVE.

13. 1. — Considerando il 1966 come anno base, dalla tabella n. 8 si rileva che le entrate effettive a fine 1974 sono triplicate con un incremento in termini assoluti di circa 38.050 milioni di lire, essenzialmente connesso all'espansione dei « contributi di legge ».

I citati contributi hanno rappresentato mediamente il 95,78 per cento delle entrate effettive ed hanno fatto segnare un incremento di 37.566 milioni (+ 210 per cento). Come già ricordato nella precedente relazione, il loro andamento è strettamente connesso alla situazione economica generale del Paese e, segnatamente, alle vicende della occupazione e del livello del monte salari; al riguardo va sinteticamente ricordato che i contributi di legge affluiscono all'ENAOLI per il tramite dell'INAIL e delle Casse marittime (2 per cento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni delle gestioni industriale, agricola e marinara) nonché dell'INPS e dell'INPGI.

Va sottolineato che hanno concorso a determinare l'incremento globale sopra riportato l'accertamento esteso all'intero esercizio 1966 delle entrate acquisite ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, nonché il gettito delle nuove fonti di entrata fissate dalla legge 27 luglio 1967, n. 658, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (42); inoltre la gestione 1972 e quelle successive hanno beneficiato del maggior gettito contributivo connesso alla applicazione delle nuove tariffe assistenziali assicurative INAIL approvate con decreto ministeriale 10 dicembre 1971 ed entrate in vigore dal 1° gennaio 1972. Infine va rilevato che a partire dall'esercizio 1973, l'Ente ha proceduto alla contabilizzazione dei contributi INPS secondo il criterio della competenza, in luogo del criterio del riscosso applicato in precedenza ed in base al quale gettito contributivo di ogni esercizio era riferito al quarto trimestre dell'esercizio precedente ed ai primi tre trimestri dell'esercizio considerato (43). L'introduzione del nuovo criterio ha avuto quindi come conseguenza immediata che gli accertamenti di contributi INPS operati nell'esercizio 1973 concernono un periodo di quindici mesi (quarto trimestre 1972 ed anno 1973).

(42) Le tre leggi citate nel testo hanno esteso l'assistenza ENAOLI rispettivamente agli orfani dei lavoratori autonomi, dei lavoratori marittimi e delle collaboratrici domestiche. Anche i contributi in esame affluiscono all'Ente tramite l'INPS.

(43) Il nuovo metodo di contabilizzazione deriva dal fatto che, con inizio dall'esercizio 1973, l'INPS ha provveduto a determinare i contributi ENAOLI secondo il criterio della competenza, ai sensi delle disposizioni applicative deliberate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto il 9 gennaio 1972. Il nuovo criterio, sottolinea l'Ente, permette « una più esatta correlazione delle entrate contributive con le erogazioni assistenziali in quanto vengono di conseguenza a coincidere i periodi presi a riferimento nella determinazione delle entrate e delle uscite di ogni esercizio » (Relazione direttore generale, esercizio 1973, pag. 4).

13. 2. — L'andamento delle « quote di rendite o pensioni » spettanti ai minori ospitati a totale carico dell'Ente presso le comunità educative (44) va collegato da un lato ai mutati indirizzi nella politica assistenziale (preferenza per l'assistenza in famiglia nei confronti di quella in convitto) che hanno determinato una progressiva contrazione delle quote, connessa alla flessione del numero degli assistiti in convitto; dall'altro all'aumento delle pensioni e rendite conseguente a provvedimenti legislativi intervenuti nel periodo i cui effetti positivi hanno in parte controbilanciato (vedi ad esempio nel 1969 ed, in specie, nel 1972) quelli negativi conseguenti alla citata flessione. Complessivamente nel capitolo in esame l'Ente ha accertato una entrata di 5.139 milioni (poco più del 2,5 per cento delle entrate effettive del periodo) che ha fatto carico per 3.867 milioni all'INPS, per 1.262 milioni all'INAIL e per 10 milioni alle Casse marittime.

13. 3. — I « redditi patrimoniali » hanno dato luogo ad una entrata globale di oltre 5.002 milioni ed il loro andamento nei successivi esercizi è essenzialmente legato a quello delle giacenze medie di fondi nei depositi bancari e dei relativi tassi d'interesse. In effetti, in aderenza alla struttura del patrimonio dell'Ente, i redditi in esame sono in prevalenza costituiti da interessi attivi su depositi bancari (4.251 milioni), a cui vanno aggiunti gli interessi sui titoli (98 milioni) e su mutui attivi (321 milioni); il restante importo di lire 332 milioni circa congloba il reddito delle aree in attesa di utilizzazione e dell'appartamento in Roma di proprietà dell'Ente nonché il canone degli alloggi utilizzati dal personale dei collegi (delibera del Consiglio di amministrazione 26 luglio 1966), i redditi da locazione ad enti locali di ambienti non utilizzati dalle comunità educative (dal 1973) e i fitti figurativi di alcuni uffici ENAOLI ubicati nelle citate comunità (dal 1974).

In termini relativi, i redditi in esame hanno concorso con il 2,4 per cento alla formazione dell'accertamento globale delle entrate effettive.

A titolo di « entrate varie » l'Ente ha acquisito nel periodo circa 636 milioni, in massima parte derivanti da: contributi a titolo di concorso spese per il mantenimento degli assistiti corrisposti dalla federazione « Cavalieri del lavoro » (lire 64,3 milioni) e dalla fondazione « Roosevelt » (fino al 1971, lire 54,5 milioni); contributi straordinari versati dai Provveditorati agli studi di Roma, Avellino, Cagliari e Ferrara per il funzionamento di scuole elementari di recupero presso Comunità educative (lire 88 milioni, nel periodo 1969-1973); contributi del Ministero del lavoro e previdenza sociale per la formazione professionale dei lavoratori (lire 15 milioni nel 1971) e, per suo tramite, dal Fondo sociale europeo, per la riqualificazione professionale di soggetti considerati handicappati (lire 47 milioni, nel 1972 e 199 milioni nel 1974); oblazioni per attività assistenziali da

(44) Tali quote vengono versate all'ENAOLI dagli istituti assicurativi (INPS, INAIL e Casse marittime) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 327 del 1948.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966					
	Importo	%	Base			
Contributi di legge	17.887.434.179	93,14	100			
Quote rendite o pensioni orfani	770.174.275	4,01	100			
Redditi patrimoniali	472.214.372	2,46	100			
Entrate varie	66.666.480	0,35	100			
Avanzo contabilità speciali	7.868.602	0,4	100			
	19.204.357.908	100,00	100			
	1970			1971		
	Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.
Contributi di legge	27.369.870.646	95,26	153	31.805.255.313	95,26	178
Quote rendite o pensioni orfani	623.527.219	2,17	81	543.847.466	1,63	70
Redditi patrimoniali	699.040.412	2,43	148	971.534.255	2,91	206
Entrate varie	39.823.919	0,14	58	49.070.830	0,15	73
Avanzo contabilità speciali	—	—	—	8.453.126	0,03	—
	28.732.262.196	100,00	150	33.378.160.990	100,00	74

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 8

1967			1968			1969		
Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.
19.545.162.459	95,06	109	21.650.165.357	95,97	121	22.267.494.527	95,06	124
660.544.325	3,21	86	590.012.267	2,62	77	662.971.082	2,83	85
299.061.654	1,45	63	264.912.436	1,17	56	447.990.046	1,91	95
57.046.110	0,28	85	54.716.969	0,24	81	46.164.422	0,20	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.561.814.548	100,00	107	22.559.807.029	100,00	117	23.424.620.077	100,00	122

1972			1973			1974		
Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.
37.242.293.502	95,62	208	47.566.462.620	97,18	266	55.453.543.254	96,86	310
790.024.757	2,03	103	666.442.676	1,36	86	601.901.952	1,05	78
775.758.621	1,99	164	563.001.722	1,15	119	980.381.275	1,71	208
136.523.698	0,35	204	33.991.396	0,07	51	218.459.839	0,38	328
3.346.643	0,01	—	118.757.227	0,24	—	—	—	—
38.947.947.221	100,00	203	48.948.655.641	100,00	255	57.254.286.320	100,00	298

parte di alcuni istituti bancari (lire 53,4 milioni, solo nel 1966, 1967 e 1974). Va inoltre rilevato che nel 1972 le entrate in esame comprendono anche l'accertamento di lire 40.400.000, già versate dall'ENAOLI all'Ente protezione morale del fanciullo, e che sono da rimborsare per visite di controllo non effettuate dall'Ente stesso in base alle convenzioni 1963-1966 (45).

Nel triennio 1971-1973 figurano fra le entrate anche gli avanzi netti, per l'importo complessivo di 103,5 milioni di lire, derivanti dalla gestione delle aziende agricole di cui si è già in precedenza trattato.

14. — USCITE EFFETTIVE.

14. 1. — Nei confronti del 1966 le uscite in esame hanno segnato una considerevole espansione (specie nei quattro ultimi esercizi) passando da 19.988,7 a 51.238,0 milioni di lire con un incremento di 31.249,3 milioni circa, pari al 156 per cento, come è evidenziato nella tabella n. 9 (46).

L'impegno più ragguardevole sia in termini assoluti (225.739,7 milioni di lire) sia relativi (circa l'85 per cento della spesa effettiva globale) è rappresentato dalle spese per prestazioni istituzionali che hanno registrato un incremento di 25.527 milioni di lire pari al 148 per cento. L'esame di tali spese è già stato condotto in precedenza nella parte prima di questa Relazione; qui vale sottolineare sotto il profilo puramente finanziario l'andamento delle due principali forme di intervento assistenziale; quella in convitto, praticamente stabile nel quadriennio 1967-1970, ha registrato nel successivo triennio incrementi relativamente modesti (con una punta nell'esercizio 1972), in ispecie se messi a confronto con quelli delle altre forme di assistenza, ed infine una netta flessione nell'ultimo degli esercizi in esame; l'assistenza economica, invece, ha segnato in tutto il periodo ed in particolare nel quadriennio finale continui e notevoli aumenti.

(45) L'accertamento dell'importo citato — riscosso nei successivi esercizi — è conseguente al raggiungimento di un accordo deliberato dal Commissario dell'ENPMF in data 2 marzo 1972 e dall'ENAOLI in data 17 maggio 1972, in base al quale l'Ente del fanciullo dovrà versare all'ENAOLI la somma di lire 4.000 per ogni visita di controllo non effettuata (vedi relazione esercizio 1972, pag. 18).

(46) Nel 1973 l'Ente ha adottato una nuova classificazione in bilancio delle spese istituzionali, in attuazione della direttiva indicata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 luglio 1972 al fine di tendere alla unificazione di tutti i fondi destinati all'assistenza. È stato comunque possibile rendere comparabili i dati relativi alle spese istituzionali negli esercizi in esame.

Pertanto, considerato tale indirizzo, le disponibilità per l'attività assistenziale sono stati ripartiti in tre capitoli:

uno destinato all'assistenza da erogare ai minori fino a 18 anni ed articolato in: comunità educative ENAOLI; gruppi di convivenza ENAOLI; comunità educative di terzi, servizi integrativi e sostitutivi; servizi alternativi; interventi economici alla famiglia;

uno per l'assistenza a favore degli ultradiciottenni (articolato in: comunità educative, servizi sostitutivi e integrativi; interventi economici, servizi alternativi) per i quali, in base alla legge n. 1094 del 1967, il Consiglio di amministrazione deve stabilire in sede di bilancio preventivo i limiti della spesa da sostenere;

il terzo, infine, per l'assistenza medico-psico-pedagogica.

La staticità prima e la flessione infine dell'una forma di assistenza e la dinamica espansiva dell'altra costituiscono, come è già stato rilevato, il risultato dei nuovi indirizzi assunti dall'Ente tendenti a favorire — vale ancora ricordare — l'assistenza economica rispetto a quella convittuale, da limitare nei soli casi in cui la famiglia non può provvedere (47).

14. 2. — A decorrere dal 1° settembre 1973 il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'istituzione di un apposito « Fondo regionale », distinto per minori di età inferiore ai 18 anni e per ultradi-ciotenni, da utilizzare secondo un programma stabilito da ciascuna sede regionale in collaborazione con le sedi provinciali di competenza territoriale. A tale titolo per il IV trimestre 1973 è stato messo a disposizione delle sedi regionali un fondo complessivo di lire 3.761.152.000. Per la copertura di detto importo è stata utilizzata parte degli stanziamenti già destinati per le Comunità educative di terzi.

14. 3. — Si forniscono ora elementi illustrativi concernenti le altre voci di spesa:

gli interessi passivi sono relativi ai mutui contratti dall'Ente con l'INPS e l'INAIL per la costruzione dei collegi e con gli enti di sviluppo agricolo per la cessione di terreni delle fattorie scuola (48);

le spese varie conglobano fra l'altro, gli acquisti di mobili, macchine e arredi per gli uffici centrali e periferici (complessivamente 376,4 milioni) e le spese di manutenzione straordinaria degli immobili (esclusi quelli destinati all'assistenza convittuale: complessivamente 53 milioni);

le spese per la conservazione dei collegi, rilevate a partire dal 1973, concernono per 105,7 milioni spese di personale e per 28 milioni spese varie sostenute dall'Ente nei collegi di Pomposa, Borgo Perrone e Camp'e Luas l'attività dei quali risulta sospesa nel corso dei due ultimi esercizi per mancanza di alunni;

i disavanzi delle contabilità speciali (lire 13,9 milioni nel quadriennio 1967-1970) derivano dalla gestione delle aziende agricole (vedi *retro*);

le spese generali e di amministrazione accolgono tutti gli oneri per il personale (compreso quello assegnato al servizio sociale) e le spese di amministrazione sostenute per la direzione generale, le sedi regionali (o gli ex centri ispettivi di zona) e provinciali, nonché, nel 1969 e 1970, le spese per l'attività periferica dei fiduciari (49). Nel periodo 1966-1974 registrano un incremento di lire 5.694,6 milioni

(47) Situazioni di abbandono, problemi comportamentali e di ritardo scolastico, inesistenza di servizi scolastici o parascolastici o specialistici (vedere relazione su attività esercizio 1970).

(48) Per più ampi ragguagli sui mutui vedi relazione 1962-1966, paragrafo 3.5.

(49) Tali spese concernono il rimborso all'INAIL delle somme che l'Istituto stesso ha corrisposto ai direttori delle proprie sedi provinciali per il lavoro straordinario svolto per la loro funzione di fiduciari dell'Ente dal 1966 al 1969 (complessivamente lire 83 milioni).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1966			1967		
	Importo	%	Base	Importo	%	Inc.
Istituzionali	17.292.699.512	86,51	100	17.925.404.110	85,43	104
Assistenza convittuale e semiconvittuale	11.389.934.920	56,98	100	12.248.788.522	58,38	107
Assistenza economica	4.573.806.997	22,88	100	5.235.045.787	24,95	114
Assistenza medico-psicopedagogica e orientamento scolastico professionale	113.420.660	0,57	100	71.651.049	0,34	63
Assistenza climatica estiva	1.074.046.841	5,38	100	306.625.322	1,46	—
Assistenza agli ultradiciotenni	112.618.960	0,56	100	24.212.440	0,11	—
Scuola educatori	28.871.134	0,14	100	39.080.897	0,19	135
Generali e di amministrazione	2.508.982.661	12,55	100	2.930.601.419	13,97	117
Interessi passivi	106.502.013	0,54	100	103.692.851	0,49	97
Varie	80.539.323	0,40	100	20.086.322	0,10	25
Spese conservazione collegi	—	—	—	—	—	—
Disavanzo contabilità speciali	—	—	100	1.465.091	0,01	—
	19.988.723.509	100,00	100	20.981.249.700	100,00	105
Ammortamenti	184.881.094			229.698.116		
	20.173.664.603			21.210.947.816		

(*) Al fine di rendere omogenei i dati del prospetto per gli esercizi 1966 e 1967 le spese relative alla assistenza convittuale e semiconvittuale sono riportate al netto delle quote di ammortamento degli immobili e attrezzature collegiali (rispettivamente lire 184.881.094 e lire 229 mi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 9 (*)

1968			1969			1970		
Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.
17.850.537.426	84,67	103	18.086.805.829	83,69	105	21.499.068.873	85,02	124
11.918.187.627	56,53	105	11.731.344.966	54,28	103	12.158.361.995	48,08	107
5.445.332.255	25,83	119	5.869.529.736	27,16	128	8.698.274.766	34,40	190
59.900.453	0,28	53	53.539.253	0,25	47	59.868.735	0,24	53
161.010.274	0,77	—	188.908.650	0,87	—	262.128.920	1,04	—
224.071.144	1,06	—	216.826.012	1,00	—	307.199.990	1,21	—
42.035.673	0,20	145	26.657.212	0,13	92	13.234.487	0,05	45
3.099.371.501	14,70	124	3.410.436.995	15,77	136	3.667.309.882	14,50	146
101.467.154	0,48	95	99.045.888	0,46	93	95.778.753	0,38	90
23.817.818	0,11	29	13.891.060	0,07	17	22.957.592	0,90	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.125.662	0,04	—	2.530.572	0,01	—	1.782.682	0,01	—
21.083.319.561	100,00	105	21.612.710.344	100,00	108	25.286.897.782	100,00	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.083.319.561			21.612.710.344			25.286.897.782		

lioni 698.116); negli esercizi successivi il 1967 gli ammortamenti vengono rilevati extrafinanziariamente nel conto economico.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1971		
	Importo	%	Inc.
Istituzionali	29.938.043.248	86,07	173
Assistenza convittuale e semiconvittuale	13.430.049.148	38,61	118
Assistenza economica	15.574.811.008	44,78	341
Assistenza medico-psicopedagogica e orientamento scolastico professionale	62.647.692	0,18	55
Assistenza climatica estiva	292.179.568	0,84	—
Assistenza agli ultradiciottenni	564.893.616	1,62	—
Scuola educatori	13.462.216	0,04	45
Generali e di amministrazione	4.704.306.137	13,53	186
Interessi passivi	92.362.982	0,26	87
Varie	47.810.243	0,14	59
Spese conservazione collegi	—	—	—
Disavanzo contabilità speciali	—	—	—
	34.782.522.620	100,00	174
Ammortamenti	—		
	34.782.522.620		

(*) Al fine di rendere omogenei i dati del prospetto per gli esercizi 1966 e 1967 le spese relative alla assistenza convittuale e semiconvittuale sono riportate al netto delle quote di ammortamento degli immobili e attrezzature collegiali (rispettivamente lire 184.881.094 e lire 229 mi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TABELLA N. 9 (*)

1972			1973			1974		
Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.	Importo	%	Inc.
39.045.849.519	85,92	226	38.573.906.454	84,72	223	42.820.079.796	83,57	248
15.098.061.293	33,22	133	13.100.561.023	—	—	7.707.784.555	—	—
22.646.995.573	49,84	495	24.378.989.197	—	533	33.357.556.430	—	729
31.502.196	0,07	28	29.664.390	—	—	14.621.489	—	—
268.221.897	0,59	—	—	—	—	—	—	—
994.494.441	2,19	—	1.064.691.844	—	—	1.740.117.322	—	—
6.574.119	0,01	23	—	—	—	—	—	—
6.255.680.679	13,76	249	6.672.496.335	14,66	266	8.133.569.580	15,87	323
88.794.902	0,20	83	87.292.761	0,19	82	81.375.975	0,16	76
54.057.620	0,12	67	115.283.082	0,25	143	152.703.198	0,30	190
—	—	—	83.448.720	0,19	—	50.323.230	0,10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.444.382.720	100,00	227	45.532.427.352	100,00	228	51.283.051.779	100,00	256
—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.444.382.720			45.532.427.352			51.283.051.779		

lioni 698.116); negli esercizi successivi il 1967 gli ammortamenti vengono rilevati extrafinanziariamente sul conto economico.

(pari al 223 per cento) ed una incidenza percentuale media del 14,6 sul complesso delle uscite effettive.

A parte gli oneri per gli organi di amministrazione dell'Ente [passati dai 12,6 milioni del 1966 a 21,5 milioni nel 1973 ed a 14,6 milioni nel 1974 (50)] e le spese generali (cancelleria, stampati, fitti, servizio meccanografico, postali, telegrafiche, telefoniche, eccetera passata da 308,4 milioni del 1966 a 1.063 milioni del 1974), la componente principale delle spese in esame è costituita dagli oneri per il personale aumentati — limitatamente, come detto, al personale della direzione generale, delle sedi regionali e delle sedi provinciali [ivi compreso, oltre al personale amministrativo, anche quello assegnato al servizio sociale (51)] — dai 2.188 milioni del 1966 a 7.027,9 milioni del 1974.

14. 4 — Ai fini di una loro considerazione complessiva, gli oneri sostenuti dall'Ente per i propri dipendenti vengono riassunti nella Tabella n. 10 che concerne l'ultimo degli esercizi in esame. Le spese sono riferite ai vari centri di imputazione.

Dal 1966 al 1974 la spesa per il personale è aumentata del 161 per cento. A parte l'aumento dei costi monetari verificatosi nel periodo in esame per tutti gli enti omologhi e a parte la dinamica salariale connessa alle progressioni di carriera, vale ricordare che c'è stato un aumento del numero dei dipendenti, passati da 1.409 a 1.747 unità. L'aumento è stato di 338 unità pari al 24 per cento. C'è stato un potenziamento del personale amministrativo delle sedi provinciali in ispecie nell'ultimo biennio.

Va inoltre osservato che l'Ente ha continuato ad avvalersi di personale incaricato in base all'articolo 89 del R. O. anche per gli esercizi 1967 (30 incarichi), 1968 (40 incarichi) e 1969 (13 incarichi) per comprovate esigenze di carattere tecnico alle quali non poteva far fronte con proprio personale di ruolo. Si è trattato di personale istruttore tecnico utilizzato dalle scuole funzionanti presso le comunità educative ENAOLI, nonché, soprattutto, di medici specialisti in orientamento professionale ed in assistenza medico-psico-pedagogica. Dal 1970 sono cessate completamente le anzidette prestazioni in quanto presso le Comunità educative sono state abolite le scuole gestite direttamente dall'ENAOLI e per le prestazioni specialistiche l'Ente si è avvalso di centri medici o di liberi professionisti dietro pagamento di parcelle i cui massimali sono stati fissati dal Consiglio d'amministrazione con delibera dell'11 dicembre 1968. Unico rapporto rimasto in essere è quello riguardante i consiglieri ecclesiastici nei casi di istituzioni religiose presso le quali siano ricoverati gli orfani assistiti dall'Ente.

(50) La flessione del 1974 è da porsi in relazione alla rinuncia agli emolumenti fissi da parte del presidente dell'Ente con decorrenza 1° gennaio 1974.

(51) Le spese riferibili al personale del servizio sociale — che fino a tutto il 1972 figuravano fra le uscite assistenziali — sono state inserite dall'Ente nel 1973 tra quelle relative alle sedi provinciali, «ciò al fine di avere conoscenza dell'esatto ammontare delle prestazioni assistenziali erogate dall'Ente e del costo reale sostenuto per le erogazioni stesse nonché della globale incidenza delle spese generali di amministrazione sul totale delle uscite effettive» (vedere nota al prospetto inviato dall'Ente).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 10

SPESE PER IL PERSONALE (imputazione)	1974 Spesa annua
1) Prestazioni convittuali	
— Comunità Educative Enaoli	1.605,6
2) Scuola educatori	—
3) Contabilità speciali	
— fattorie scuola	25,3
4) Spese conservaz. collegi Enaoli sospesi temporaneamente	35,6
5) Assistenza m.p.p. ed orientamento professionale (articolo 89)	—
6) Spese generali di amministrazione	
— Direzione generale	1.729,9
— Sedi regionali	1.067,4
— Sedi provinciali - amministrativi	3.830,6
— Servizio sociale	
— Benefici combattentistici	400
	8.694,4

Va infine ricordato che l'Ente si avvale anche di personale straordinario assunto nei limiti dei posti risultanti vacanti alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli e per comprovate esigenze di servizio.

Conclusivamente l'andamento delle spese per il personale è evidenziato, per il primo e l'ultimo degli esercizi in esame nonché per il 1970, nella Tabella n. 11 nella quale dette spese sono poste a raffronto con le entrate e spese effettive.

TABELLA N. 11

	1966		1970		1974	
	Importo	Base	Importo	Inc.	Importo	Inc.
Entrate effettive	19.204,3	100	28.732,3	150	57.254,3	298
Spese effettive	19.988,7	100	25.286,9	127	51.238,1	256
Personale	3.166,1	100	4.570,6	144	8.269,1	261

15. — CONTO PATRIMONIALE.

15. 1 — Dalla Tabella n. 12 è possibile rilevare i dati relativi alla situazione del patrimonio dell'Ente.

Complessivamente il patrimonio netto ha avuto un aumento di 8.800,4 milioni di lire pari all'avanzo economico del periodo in esame.

Per un'analisi completa delle variazioni registrate nelle poste patrimoniali si rinvia alle relazioni allegate ai bilanci. Valgono tuttavia alcune notazioni particolari.

Gli impianti per l'assistenza convittuale (ivi comprese anche le opere di manutenzione straordinaria) hanno segnato un incremento di 4.456,5 milioni (52) passando dai 10.317,7 milioni del 31 dicembre 1966 a 14.774,2 milioni di fine periodo; cessata, con l'entrata in esercizio del collegio di Priolo (1967), l'attività di costruzione collegi, l'incremento surriferito è essenzialmente legato alle acquisizioni di arredi ed attrezzature ed alla esecuzione di opere di manutenzione straordinaria (53).

Il fondo di previdenza e quiescenza del personale ha registrato un incremento di lire milioni 3.059,6 collegato, unitamente all'aumento della consistenza numerica del personale, al normale sviluppo delle anzianità di servizio, degli stipendi e delle carriere nonché all'entrata in vigore del nuovo regolamento di previdenza e quiescenza (approvato con decreto interministeriale 16 dicembre 1969) e del nuovo regolamento organico del personale operaio delle comunità educative ENAOLI, approvato con decreto interministeriale del 29 settembre 1972. In particolare va sottolineato che, come stabilito dal citato regolamento di previdenza e quiescenza, in sede di bilancio consuntivo 1968 l'Ente ha provveduto alle operazioni contabili relative agli accantonamenti per la previdenza ed ha estinto il debito per contributi FAP (Fondo adeguamento pensioni) in sospeso al 31 dicembre 1968 (54).

(52) L'incremento di lire 4.456,5 milioni è così rilevabile dalla contabilità dell'Ente (milioni di lire):

impegni in conto capitale	+ L. 3.438,1
ricostituzione valori arredi (conto economico 1968) .	+ » 1.127,0
ammortamento spese manutenzione straordinaria (conto economico 1967)	— » 15,8
accertamenti in conto capitale (1971 - vendita im- barcazioni e attrezzature)	— » 8,3
variazioni patrimoniali per fatti inerenti ad eser- cizi precedenti (conto economico esercizi 1971-1974 - quota parte relativa agli impianti)	— » 84,5
	L. 4.456,5

(53) Le opere di manutenzione straordinaria iscritte in bilancio sono passate da 79 milioni a 1.480 milioni rispettivamente all'inizio ed alla fine del periodo in esame e, a quest'ultima data, risultano ammortizzate per 852 milioni (58 per cento circa).

(54) Al proposito, richiamato quanto riferito nella precedente relazione (vedere paragrafi 3.4 pag. 30 e 3.7 pag. 35), si ricorda che in attesa della riforma del regolamento l'Ente aveva provveduto ad accantonare nel conto A il 12 per cento delle retribuzioni e a comprendere tra i crediti (crediti verso il Fondo), sotto la voce « Conto sospeso contributi FAP » tutti i contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A fine esercizio 1974, l'importo globale di lire 5.493,7 milioni va riferito per lire 4.056,1 milioni al fondo di quiescenza e per lire 1.437,6 milioni al fondo di previdenza.

15. 2 - L'avanzo di amministrazione a fine periodo risulta così determinato:

	(milioni)
Conti correnti bancari e giacenze di cassa . . .	L. 11.625,6
Residui attivi	» 17.331,5
	L. 28.957,1
Residui passivi	» 10.641,6
Avanzo di amministrazione	L. 18.315,5

Tra i « conti bancari e giacenze di cassa » figurano anche le somme costituite a copertura dei fondi quiescenza (lire milioni 4.056,1) e previdenza (lire 1.437,6 milioni, di cui lire 1.207,3 milioni depositate presso la Banca commerciale italiana).

Pur non considerando tali importi, si può notare che l'Ente chiude la gestione del periodo in esame con un notevole avanzo di amministrazione (circa 12.822 milioni) che, come già è stato accennato, va correlato all'assunzione di impegni per attività istituzionale nei limiti delle effettive riscossioni di contributi. Torna ancora utile ricordare l'osservazione della Corte nella precedente Relazione circa la notevole entità dei depositi bancari, osservazione che va pienamente confermata (55).

I residui attivi concernono principalmente crediti per contributi di legge (lire milioni 14.541,6 di cui 14.401,6 milioni vantati nei confronti dell'INPS), ratei di rendite e pensioni (lire 255 milioni) e anticipazioni su fondo quiescenza (lire 1.682 milioni); i residui passivi si riferiscono essenzialmente a debiti a breve per spese istituzionali (lire 4.326 milioni), ai versamenti da effettuare a copertura degli impegni derivanti dall'assoggettamento alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dell'indennità integrativa speciale e degli acconti di 10.000 e 9.000 lire sul riassetto (per il periodo 1967-30 novembre 1972: lire milioni 940), alla regolazione dei rapporti finanziari con l'INAIL (per complessivi 3.756 milioni) che, come già detto, anticipa alle sedi provinciali le somme occorrenti per lo svolgimento della loro attività.

(55) Nella precedente relazione si osserva che la « sempre notevole entità dei depositi bancari » non trovava più le « ragioni giustificative precedentemente adottate dall'Ente, quali per esempio, la necessità di fronteggiare gli impegni relativi alla costruzione di nuovi collegi ». Relazione citata pag. 37.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	31 dicembre 1966	31 dicembre 1967	31 dicembre 1968
Attività:			
Impianti per assistenza convittuale:			
— immobili	9.670.369.417	10.062.758.700	10.235.441.063
— aree	362.985.415	364.329.463	366.767.958
— arredamenti e attrezzature	284.371.309	353.909.559	1.602.502.092
Immobili da reddito	24.866.600	24.866.600	24.866.600
Titoli	298.319.500	298.319.500	298.319.500
Mobili, macchine, arredi uffici	1	1	252.931.950
Mutui attivi	753.942.286	671.635.117	571.824.291
C/c bancari e giacenze di cassa	6.614.043.136	4.042.245.630	5.822.611.008
Residui attivi	4.562.949.422	6.159.560.090	7.071.442.235
Totale attività . . .	22.571.847.086	21.977.624.660	26.246.706.697
Passività:			
Mutui passivi	2.354.274.677	2.286.516.743	2.216.052.484
Fondi ammortamento	1.484.513.466	1.698.381.271	3.318.561.063
Fondo previdenza e quiescenza personale	2.434.081.322	3.005.506.017	2.078.637.434
Redditi passivi	4.029.732.876	3.345.262.925	5.736.679.929
Totale passività . . .	10.302.602.341	10.335.666.956	13.349.930.910
Patrimonio netto	12.269.244.745	11.641.957.704	12.896.775.787
Totale a pareggio . . .	22.571.847.086	21.977.624.660	26.246.706.697

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 12

31 dicembre 1969	31 dicembre 1970	31 dicembre 1971	31 dicembre 1972	31 dicembre 1973	31 dicembre 1974
10.605.035.401	11.862.851.091	11.116.086.124	11.540.109.948	11.995.519.596	12.533.282.477
366.801.898	365.559.550	365.559.550	365.559.550	368.157.590	368.157.590
1.734.357.521	1.785.172.970	1.753.804.143	1.803.792.436	1.868.518.331	1.872.755.183
24.866.600	24.866.600	24.866.600	24.866.600	24.866.600	24.866.600
208.388.500	208.388.500	208.388.500	211.388.500	211.388.500	204.136.500
266.000.010	288.245.702	321.705.076	366.919.871	471.503.434	586.218.069
498.431.358	415.119.042	348.966.188	294.253.997	243.469.409	209.373.133
6.402.160.083	13.324.951.651	11.336.821.066	9.273.022.554	6.894.874.583	11.625.624.305
5.720.859.011	4.991.893.554	6.365.820.723	7.993.177.127	10.860.432.284	17.331.504.320
25.825.900.382	32.267.048.660	31.842.017.970	31.873.090.583	32.938.730.327	44.755.918.177
2.142.691.777	2.066.063.629	1.986.019.710	1.902.407.711	1.815.101.189	1.723.891.727
3.606.685.556	3.939.328.129	4.321.523.678	4.752.503.081	5.262.005.407	5.827.008.553
2.354.735.424	2.687.539.481	3.121.951.997	3.756.097.689	4.643.605.757	5.493.691.225
3.296.775.090	6.007.438.113	6.589.532.853	12.396.399.470	10.764.861.620	10.641.637.290
11.400.887.847	14.700.369.352	16.019.028.238	22.807.407.951	22.485.573.973	23.686.228.795
14.426.012.535	17.566.679.308	15.822.989.732	9.065.682.632	10.453.156.354	21.069.689.382
25.825.900.382	32.267.048.660	31.842.017.970	31.873.090.583	32.938.730.327	44.755.918.177

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

16. — LA TRASFORMAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI E LA REGIONALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA.

16. 1 — La legge istitutiva dell'ENAOLI (decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327) così definiva, all'articolo 2, lo scopo assegnato all'Ente: « *a*) provvedere al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi-convitti e istituti di altri enti, alla cui gestione esso potrà eventualmente concorrere; *b*) curare l'avviamento professionale ed il collocamento degli orfani assistiti ». L'articolo citato aggiungeva al secondo comma: l'Ente « può anche prestare in ogni altra forma (borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, premi dotazionali, sussidi, premi di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali ed altre forme di prestazioni igieniche-sanitarie) l'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ». Ogni considerazione conclusiva sulla gestione dell'Ente deve partire di qui. Si tratta, è ben chiaro, di fini istituzionali definiti secondo un'idea di assistenza ai giovani rimasti orfani propria dell'epoca e pertanto largamente ispirata a quelli che usano chiamarsi criteri paternalistici. Tuttavia è importante segnalare la preminenza data allora all'assistenza in collegi-convitti. In sostanza il legislatore aveva stabilito una gerarchia dei fini istituzionali, considerando tutti quelli citati al secondo comma dell'articolo 2 come complementari di quello primario dell'assistenza convittuale.

Prendendo in considerazione la situazione attuale dell'Ente, si constata che è assistito in collegio un numero di orfani pari al 2,5-3 per cento dei minori assistiti, di cui il 2,5 in collegi di terzi e lo 0,5 in collegi propri.

Il fatto che le trasformazioni della società italiana e il mutamento delle idee pedagogico-assistenziali abbiano — ormai da tempo — reso non più perseguibile il disegno iniziale dei fini istituzionali dell'Ente e che, quanto al merito di tale processo, si debba parlare di un'evoluzione giusta e ragionevole delle cose, nulla toglie all'importanza della profonda modifica dei fini istituzionali dell'Ente che oggi è dato constatare. Importanza che si coglie considerando che l'attività dell'Ente è caratterizzata oggi prevalentemente dall'erogazione di benefici finanziari, pur nella permanenza di un'assistenza formativa svolta da personale specialistico. Da qui la questione — una volta venuta meno la perseguibilità dei fini istituzionali primari — di riconsiderare se l'attuale sistema amministrativo che fa da supporto all'assistenza agli orfani dei lavoratori sia il più congruo.

Connessa a tale questione è quella del finanziamento dei fini istituzionali, così diversamente ordinati tra loro: se sia opportuno mantenere il precedente meccanismo di finanziamento e la stessa misura dei contributi (che secondo quanto illustrato da questa relazione risulta eccessiva in confronto ai fabbisogni) oppure no.

16. 2 - Se le modificazioni degli orientamenti assistenziali e dei comportamenti sociali sono a base dell'indicato fenomeno di inversione dei fini istituzionali, l'istituzione delle Regioni ha dato motivi ulteriori all'Ente per innovare la propria attività e la propria politica assistenziale.

Da una parte, infatti, la nuova realtà regionale ha sospinto l'Ente ad un maggiore decentramento dei propri uffici, come è stato illustrato nella parte seconda di questa relazione, fino alla costituzione di un apposito « fondo regionale » (vedi *retro* 14. 2). Dall'altra, questo decentramento si è andato accompagnando ad una ridefinizione della funzione assistenziale secondo principi di uguaglianza e di non discrezionalità delle erogazioni. Vale notare a questo proposito che soprattutto per quanto riguarda l'« assistenza economica », quale risulta regolata dal recente Regolamento dell'assistenza, l'Ente si è attenuto alla tendenza, segnalata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 1972, della legislazione in materia di « assistenza sociale ». Legislazione che « è orientata - si afferma nella sentenza - nel senso di eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la discrezionalità degli organi degli enti erogatori, così da rendere progressivamente concreto quel "diritto" all'assistenza sociale, che il primo comma dell'articolo 38 della Costituzione vuole sia attribuito ad ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere" ». Aggiungeva ancora la Corte che in tale legislazione è preminente « la tipizzazione di determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il solo fatto di rientrarvi. E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente ».

Naturalmente l'inserimento della recente normativa assistenziale dell'ENALI nelle suindicate tendenze della legislazione assistenziale è influente riguardo ai termini della questione segnalata al paragrafo precedente. La riconsiderazione della *ratio legis* circa l'eventuale permanenza di un autonomo *sub*-settore assistenziale dedicato all'assistenza agli orfani dei lavoratori va infatti compiuta a livello legislativo e di fatto oggi si sta svolgendo sia in sede di ulteriore trasferimento di funzioni alle Regioni in base alla legge n. 382 del 1975 sia in sede di elaborazione parlamentare di una legge-quadro sull'assistenza.

La Corte, per suo conto, senza entrare nel merito di scelte che sono propriamente di politica legislativa ed amministrativa, si limita a sottolineare - in ragione di quanto illustrato nel corso di questa relazione - che il problema è maturo per una riconsiderazione *ab imis* da parte del legislatore.

16. 3 - In ordine agli sviluppi del processo di regionalizzazione dell'assistenza sociale e dell'eventuale trasferimento alle Regioni delle funzioni di enti nazionali, quali l'ENAOLI, la Corte deve conclusivamente segnalare quanto segue:

l'esigenza, in primo luogo, che non siano aggravati per la collettività gli oneri per i servizi resi nel campo dell'assistenza agli orfani dei lavoratori. Le riserve a tali servizi destinate sembrano (finora) sufficienti, in ispecie se detti servizi potranno realizzarsi in un contesto di migliore integrazione con altri servizi sociali;

l'opportunità, in secondo luogo, di valutare se il meccanismo di finanziamento di tale assistenza debba rimanere legato al sistema delle assicurazioni sociali;

la necessità, infine, di utilizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente per destinazioni sociali e formative analoghe a quelle per cui fu costituito e di preservarne nel frattempo la funzionalità, anche se in tutto o parzialmente verrà attribuito ad altri enti. Nei casi in cui siffatta funzionalità manchi del tutto, occorrerà provvedere sollecitamente ad altra destinazione del patrimonio ovvero alla sua liquidazione.

ALLEGATO.

DELIBERA

1. — Le tabelle *A*, *C*, *D* ed *E* annesse alla delibera del 25 maggio 1964, approvata con decreto interministeriale 25 giugno 1964 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite rispettivamente dalle allegate tabelle *A*, *C*, *D* ed *E* che fanno parte integrante della presente delibera.

2. — Nella prima attuazione della presente delibera ed entro 2 anni dalla data di approvazione della medesima, i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli possono essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esame-colloquio, ai quali può partecipare il personale in servizio da almeno un anno alla predetta data e che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti di carattere generale fatta eccezione del limite massimo di età, abbia disimpegnato attività parificabile a quella del ruolo cui concorre.

3. — I posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, dopo l'espletamento dei concorsi di cui al numero precedente, possono essere conferiti mediante concorsi per esame al personale che: in servizio alla data di entrata in vigore della presente delibera, sia provvisto del titolo di studio prescritto per l'accesso alla categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono i posti da coprire, purché abbia disimpegnato per almeno quattro anni mansioni della categoria del ruolo cui concorre.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una orale per l'accesso alla categoria direttiva ed in un esame-colloquio per l'accesso alle categorie di concetto ed esecutiva.

4. — Il personale che consegue l'immissione in ruolo o in categoria superiore a seguito dei concorsi previsti dalla presente delibera ed al quale, per effetto dell'immissione stessa, sarà attribuito uno stipendio di misura inferiore a quello in godimento, conserverà la differenza a titolo di assegno personale riassorbibile. In via eccezionale il riassorbimento del predetto assegno personale sarà effettuato nei limiti di un terzo degli incrementi di stipendio dovuti a promozioni e ad aumenti periodici biennali fermo restando che, all'atto del conseguimento delle qualifiche alle quali si accede a ruolo chiuso o per contingente, gli interi incrementi di stipendio dovuti ai titoli indicati saranno portati a scomputo dell'eventuale residuo assegno personale.

5. — Il Comitato esecutivo, per comprovate esigenze di servizio, può assumere, nei limiti dei posti risultanti vacanti alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, personale straordinario in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai posti medesimi e degli altri requisiti di carattere generale.

Al personale predetto si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto d'impiego, le norme sul trattamento giuridico previsto dal vigente Regolamento organico per i dipendenti di ruolo ed è corrisposto il trattamento economico stabilito per la qualifica iniziale della categoria di appartenenza. Il personale di cui sopra non potrà essere mantenuto in servizio qualora non partecipi al primo concorso pubblico bandito successivamente all'assunzione ovvero, pur partecipandovi, non consegue l'idoneità.

Il personale che ha conseguito l'idoneità al primo concorso pubblico non potrà essere mantenuto in servizio ove non partecipi al concorso successivo ovvero, pur partecipandovi, non risulti vincitore.

6. — Sono soppressi gli articoli 86, 87 e 88 del Regolamento organico approvato con decreto interministeriale in data 4 maggio 1964.

7. — La presente deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro e diverrà esecutiva dopo tale approvazione.

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

CATEGORIA DIRETTIVA

	Dotazione organica	Sistema di avanzamento	Modalità di promozione	Periodo minimo di permanenza nella qualifica inferiore
Qualifiche ruolo amministrativo:				
Direttore superiore	8	ruolo chiuso	merito comparativo	3 anni
Direttore principale	22	ruolo chiuso	concorso per esami	3 anni
Direttore	—	cont. annuo pari al 30% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Consigliere capo	134	ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
Primo consigliere		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	1 anno
Consigliere		—	—	—
	164			

Qualifiche ruolo collegi ed educativo:

Direttore collegio I	10	ruolo chiuso	concorso per esami	3 anni
Direttore collegio II		cont. annuo pari al 30% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Direttore collegio III		ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
V. Direttore collegio I	60	ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	1 anno
V. Direttore collegio II		—	—	—
	70			

Segue: TABELLA A

	Dotazione organica	Sistema di avanzamento	Modalità di promozione	Periodo minimo di permanenza nella qualifica inferiore
Qualifiche ruolo servizio sociale:				
Direttore superiore di servizio sociale	5	ruolo chiuso	merito comparativo	3 anni
Ispettore servizio sociale . .	13	ruolo chiuso	concorso per esami	3 anni
Dirigente superiore servizio sociale	132	cont. annuo pari al 30% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Dirigente servizio sociale . .		ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
Dirigente aggiunto servizio sociale		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	1 anno
V. Dirigente servizio sociale		—	—	—
	150			
Qualifiche ruolo amministrativo:				
Segretario capo	27	ruolo chiuso	merito comparativo	3 anni
Segretario principale	240	cont. annuo pari al 20% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Primo segretario :		ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
Segretario I		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Segretario II		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Segretario III		—	—	—
	287			

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TABELLA A

	Dotazione organica	Sistema di avanzamento	Modalità di promozione	Periodo minimo di permanenza nella qualifica inferiore
Qualifiche ruolo collegi ed educativo:				
Coadiutore Capo o educatore capo	23	ruolo chiuso	merito comparativo	3 anni
Coadiutore principale o educatore principale	198	cont. annuo pari al 20% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Primo coadiutore o primo educatore		ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
Coadiutore I o educatore I .		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Coadiutore II o educatore II		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Coadiutore III o educatore III		—	—	—
	221			

Qualifiche ruolo servizio sociale:

Assistente sociale capo . . .	38	ruolo chiuso	merito comparativo	3 anni
Assistente sociale principale	340	cont. annuo pari al 20% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Primo assistente sociale . .		ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
Assistente sociale I		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Assistente sociale II		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Assistente sociale III . . .		—	—	—
	378			

Segue: TABELLA A

	Dotazione organica	Sistema di avanzamento	Modalità di promozione	Periodo minimo di permanenza nella qualifica inferiore
Qualifiche ruolo amministrativo:				
Archivista capo	514	cont. annuo pari al 20% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Archivista		ruolo aperto	merito comparativo	3 anni
Primo applicato		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Applicato I		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Applicato II		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Applicato III		—	—	—
	514			
Categoria ausiliaria:				
Commesso capo	147	cont. annuo pari al 20% dei promovibili	merito comparativo	3 anni
Primo commesso		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Commesso		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Usciere		ruolo aperto	anz. cong. al merito (1)	3 anni
Fattorino		—	—	—
	147			

(1) Nelle promozioni da conferire per anzianità congiunta al merito, il requisito del merito si intende raggiunto dagli impiegati che nel corso dell'ultimo triennio, ovvero nel corso del servizio prestato ove la durata di questo sia inferiore al triennio, non abbiano riportato, anche una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a «buono».

TABELLA C

STIPENDI MENSILI INIZIALI LORDI

CATEGORIA DIRETTIVA.

Qualifiche —	Stipendio —
a) <i>Ruolo amministrativo:</i>	
Direttore superiore	367.000
Direttore principale	288.000
Direttore	234.000
Consigliere capo	188.500
Primo consigliere	157.500
Consigliere	125.500
b) <i>Ruolo Collegi ed educativo:</i>	
Direttore Collegio I	288.000
Direttore Collegio II	234.000
Direttore Collegio III	188.500
Vice Direttore Collegio I	157.000
Vice Direttore Collegio II	152.500
c) <i>Ruolo servizio sociale:</i>	
Direttore superiore servizio sociale	367.000
Ispettore di servizio sociale	288.000
Dirigente superiore servizio sociale	234.000
Dirigente servizio sociale	188.500
Dirigente aggiunto servizio sociale	157.000
Vice Dirigente servizio sociale	125.500

Segue: TABELLA C

CATEGORIA DI CONCETTO.

Qualifiche	Stipendio
a) <i>Ruolo amministrativo:</i>	
Segretario capo	241.000
Segretario principale	204.250
Primo Segretario	172.750
Segretario I	141.250
Segretario II	125.500
Segretario III	109.750
b) <i>Ruolo Collegi ed educativo:</i>	
Coadiutore capo o Educatore capo	241.000
Coadiutore principale o Educatore principale	204.250
Primo Coadiutore o primo Educatore	172.750
Coadiutore I o Educatore I	141.250
Coadiutore II o Educatore II	125.500
Coadiutore III o Educatore III	109.750
c) <i>Ruolo servizio sociale:</i>	
Assistente sociale capo	241.000
Assistente sociale principale	204.250
Primo assistente sociale	172.750
Assistente sociale I	141.250
Assistente sociale II	125.500
Assistente sociale III	109.750

Segue: TABELLA C

CATEGORIA ESECUTIVA.

Qualifiche —	Stipendio —
<i>Ruolo amministrativo:</i>	
Archivista capo	162.250
Archivista	141.250
Primo applicato	125.500
Applicato I	113.950
Applicato II	102.400
Applicato III	90.850

CATEGORIA AUSILIARIA.

Commesso capo	109.750
Primo commesso	99.250
Commesso	94.000
Usciere	88.750
Fattorino	83.500

NOTA. — Le misure di stipendio della presente tabella sono comprensive dell'assegno di lire 10.000 conglobato con delibera del Consiglio di amministrazione 16 luglio 1970 approvata con decreto interministeriale 5 gennaio 1973.

TABELLA D

ANNI DA DETRARRE DALL'ANZIANITA DI SERVIZIO UTILE
AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO

DIRETTIVA.

Qualifiche —	Anni da detrarre —
Direttore superiore — Direttore superiore di servizio sociale	9
Direttore principale — Direttore di Collegio di I — Ispettore di servizio sociale	6
Direttore — Direttore di Collegio di II — Dirigente superiore di servizio sociale	3

CONCETTO.

Segretario capo — Coadiutore capo o Educatore capo — Assistente sociale capo	9
Segretario principale — Coadiutore principale o Educatore principale — Assistente sociale principale	6
Primo segretario — Primo Coadiutore o primo Educatore — Primo assistente sociale	3

ESECUTIVA.

Archivista capo	9
Archivista	6
Primo applicato	3

TABELLA E

INDENNITÀ DI RAPPRESENTANZA.

Direttore superiore con funzioni di Vice Direttore generale L. 30.000

AGGIUNTA DI CARICA.

Direttore superiore — Direttore superiore di servizio sociale con funzioni di Capo servizio » 20.000

Capi di uffici centrali, di Sedi regionali o di Collegi, Dirigenti in servizio presso la Direzione generale con incarico di Ispettore, con qualifica di:

Direttore superiore — Direttore superiore di servizio sociale » 20.000

Direttore principale — Direttore Collegio I — Ispettore di servizio sociale » 17.500

Direttore — Direttore di Collegio II — Dirigente superiore di servizio sociale . . » 15.000